MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

di

LAMITEX S.p.A.

– PARTE SPECIALE –

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2020

Primo aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **22/07/2022**

INDICE

PREMESSA
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 8

CAPITOLO 1
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 9

1.1 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 9
1.2 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001 12
1.2.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 12
1.2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 13
1.2.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 14
1.2.4 Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 15
1.2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 15
1.2.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 16
1.2.7 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.) 16
1.2.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 19
1.2.9 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 20
1.2.10 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) commesso contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea 20
1.3 IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ART. 25-DECIES DEL D. LGS. N. 231/2001 21
1.3.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria . 21
1.4 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 22
1.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 23
1.5.1 Principi generali e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 23
1.6 PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONI PUBBLICHE, PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER GLI AVANZAMENTI DI CARRIERE 27

CAPITOLO 2
I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E DI FALSITA' IN DOCUMENTI INFORMATICI 29

2.1 I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001 29
2.1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 29
2.1.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 30
2.1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 31
2.1.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 31
2.1.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 32

2.1.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ... 32
2.1.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ... 32
2.1.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ... 33
2.1.9 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ... 33
2.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 33
2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 34
2.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 34
2.3.2 Ulteriori protocolli specifici relativi al delitto di falsità in documenti informatici ... 36

CAPITOLO 3
I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART: 25-TER del D. LGS. N. 231/2021 ... 37

3.1 I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 37
3.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis c.c.) ... 38
3.1.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) ... 40
3.1.3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ... 40
3.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) ... 41
3.1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ... 41
3.1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ... 42
3.1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ... 43
3.1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ... 44
3.1.9 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ... 44
3.1.10 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ... 44
3.1.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) ... 45
3.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 46
3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 47
3.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 47

CAPITOLO 4
I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ... 50

4.1 I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER, LETT. S-BIS) DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 50
4.1.1 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ... 50
4.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ... 51
4.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 51
4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 52
4.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 52

CAPITOLO 5
I REATI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ... 56

5.1 I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 56
5.1.1 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,

modelli e disegni (art. 473 c.p.) 56
5.1.2 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 57
5.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 58
5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 58
5.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 58

CAPITOLO 6
I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 60

6.1 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001 60
6.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) 60
6.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 60
6.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 61
6.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 61
6.1.5 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 62
6.1.6 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) 62
6.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 63
6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 63
6.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 63

CAPITOLO 7
I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 65

7.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D. LGS. N. 231/2001 65
7.1.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (Art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della Legge 22/04/1941 n. 633) 65
7.1.2 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, ... distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (Art. 171-bis della Legge 22/04/1941 n. 633) 66
7.1.3 Art. 171-ter della Legge 22/04/1941 n. 633 66
7.1.4 Violazioni nei confronti della SIAE (Art. 171-septies della Legge 22/04/1941 n. 633) 68
7.1.5 Art. 171-octies Legge 22/04/1941 n. 633 68
7.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 69
7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 69
7.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 69

CAPITOLO 8
I REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, NONCHÉ I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 71

8.1 I DELITTI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 71
8.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.) ... 71
8.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): ... 72
8.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ... 73
8.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): ... 74
8.2 I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 75
8.2.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) 76
8.2.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ... 77
8.2.3 Frode Informatica ... 78
8.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 78
8.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 79
8.4.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 79

CAPITOLO 9
I REATI TRANSNAZIONALI ... 84

9.1 LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 416 ... 84
9.1.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ... 85
9.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998) ... 86
9.1.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.) ... 87
9.1.4 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ... 88
9.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 88
9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 89
9.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 89

CAPITOLO 10
I REATI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO ... 90

10.1 I DELITTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUIES E 25-DUODECIES DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 90
10.1.1 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ... 91
10.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ... 92
10.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 92
10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI ... 92
10.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili ... 92

CAPITOLO 11
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ... 94

11.1 LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2008 (C.D. "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA") ... 94
11.2 I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 - Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime ... 95
11.2.1 Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro ... 96
11.2.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche ... 99
11.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01 ... 99
11.3.1 OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) ... 99
11.3.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (art. 590, comma 3 c.p.) ... 100
11.4 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO (art. 55 D. Lgs. 81/08) ... 101
11.5 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 101
11.6 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO (CONDOTTE) ... 102
11.7 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI (CONDOTTE) ... 104
11.8 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ... 112
11.9 ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI ... 113
11.10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE ... 114
11.11 CONTRATTO DI APPALTO ... 114
11.12 CLAUSOLE CONTRATTUALI ... 115
11.13 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ... 115

CAPITOLO 12
I REATI AMBIENTALI ... 117

12.1 I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001 ... 117
12.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI AMBIENTALI ... 120
12.3 Inquinamento ambientale ... 120
12.4 Disastro ambientale ... 120
12.5 Delitti colposi contro l'ambiente ... 121
12.6 Reati in materia di scarichi ... 121
12.6.1 Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata ... 121
12.6.2 Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari ... 122
12.6.3 Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee ... 122
12.7 Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ... 123
12.7.1 Gestione non autorizzata di rifiuti ... 123
12.7.2 Gestione di discarica non autorizzata ... 124
12.7.3 Violazione di autorizzazioni ... 124
12.7.4 Miscelazione di rifiuti pericolosi ... 124
12.7.5 Rifiuti sanitari pericolosi ... 125
12.8 Reati in materia di inquinamento del suolo, bonifica dei siti ... Omessa bonifica dei siti ... 125
12.9 Reati in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ... 126

12.9.1 Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti 126
12.9.2 Traffico illecito di rifiuti 127
12.10 Reati in materia di emissioni in atmosfera 127
12.10.1 Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria 127
12.10.2 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive 128
12.11 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 128
12.12 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 128
12.12.1 Principi e regole di comportamento 128
12.12.2 Procedure di controllo 130

CAPITOLO 13
I REATI TRIBUTARI 132

13.1 I DELITTI TRIBUTARI, RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001 132
13.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 132
13.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 134
13.1.3 Dichiarazione infedele 135
13.1.4 Omessa dichiarazione 136
13.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 137
13.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili 138
13.1.7 Indebita compensazione 139
13.1.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 140
13.2 Delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro 141
13.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 141
13.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 142
13.4.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 142

CAPITOLO 14
I REATI DI CONTRABBANDO 146

14.1 I REATI DI CONTRABBANDO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001 146
14.1.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 148
14.1.2 Contrabbando nelle zone extra-doganali 150
14.1.3 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali 150
14.1.4 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti 151
14.1.5 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea 152
14.1.6 Altri casi di contrabbando 153
14.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 153
14.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 154
14.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili 154

ALLEGATO A - Dichiarazione candidato 157

PREMESSA

La struttura della presente Parte Speciale si compone di specifici capitoli, ciascuno dedicato a una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle famiglie contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 fosse astrattamente ipotizzabile in relazione all'attività svolta dalla Società, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, oltre ai principi etici di comportamento indicati all'interno del Codice Etico.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli specifici.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria e quelle a oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali.

Gestione delle risorse finanziarie

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie è determinato in protocolli che danno attuazione ai principi di tracciabilità e segregazione delle attività.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

CAPITOLO 1

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Lamitex S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

1.1 LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all'ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste. Esistono tre macro categorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."), di pubblico ufficiale (di seguito anche "PU") e di incaricato di pubblico servizio (di seguito anche "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001:

- *Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale* (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti);
- *Regioni;*
- *Province;*
- *Comuni;*

- *Forze Armate e di Polizia* (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, SISMI - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare);
- *Organi garanti di nomina parlamentare* (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*);*
- *Autorità, Comitati, Commissioni* (AIPA Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas CONSOB Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, Banca d'Italia);
- *Altri Enti / Istituti* (ACI Automobile Club d'Italia, Agenzia delle entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la prevenzione e l'ambiente, ASI Agenzia Spaziale italiana, ASL Aziende Sanitarie Locali, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa Italiana, ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, NEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA Istituto nazionale di economia agraria, INFM Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello stato, ISPESL Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile VVFF Vigili del Fuoco);
- *Altre Istituzioni* (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e consolati italiani all'estero Unione Europea),
- *Enti incaricati di Pubblico Servizio* (Soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione Soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche, i componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di Società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione (se operano per conto di Enti Pubblici),
- *Tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.*

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un PU, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo

(limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario. Si ritiene che sia un PU, in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria", non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;
- il potere autoritativo della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
- il potere certificativo è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente". Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

È, pertanto, un I.P.S. colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di I.P.S. sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti a espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1.2 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
>
> *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
>
> *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
>
> *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede, invece, che:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 – bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
>
> *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).*
>
> *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

1.2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-bis, c.p.:

> *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina*

alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

A seguito della riforma apporta dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, è venuto meno il riferimento alla necessità che i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti o le altre erogazioni siano destinate alla realizzazione di opere o di svolgimento di attività di "pubblico interesse".

Tuttavia, lo scopo della norma in esame è da individuarsi nell'esigenza di tutelare la "destinazione" dei finanziamenti pubblici (ovvero "*l'interesse a che le somme erogate per pubbliche finalità dallo Stato, dagli enti pubblici ovvero dagli organismi Europei vengano realmente utilizzate per tali scopi*" cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 19 maggio 2022, n. 19851).

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste – a seguito, ancora una volta, delle modifiche introdotte dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – nel non destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenuti, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee alle finalità per le quali gli stessi sono erogati.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Tale ipotesi di reato si configura – ad esempio – nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

1.2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-ter, c.p.:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale

> *sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Soggetto attivo del reato è il beneficiario dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito.

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis, c.p. Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifizi o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p.; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifizi o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p.

1.2.3 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Ai sensi dell'art. 356 c.p.:

> *Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*
>
> *La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Trattasi di un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "*aliud pro alio*" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi, è configurabile il concorso tra il delitto in esame e il delitto di la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640).

Ad esempio, è integrato il reato in analisi nelle seguenti fattispecie:

- fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto;
- consegna a vari enti ospedalieri committenti di materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita (la frode da apprezzarsi nell'aver taciuto la sostituzione dell'oggetto della fornitura senza avvisare i committenti pubblici);
- ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto (l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle

previsioni contrattuali);

- realizzazione di opere utilizzando materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto.

1.2.4 Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

> *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la […] reclusione da uno a cinque anni e […] la multa da 309 euro a 1.549 euro […] se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta incriminata consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'Unione Europea.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

a) alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
b) assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti (ad es. la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata);
c) applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
d) alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

1.2.5 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-bis, c.p.:

> *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifizi, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la Società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

1.2.6 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 640-ter c.p.:

> *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La condotta incriminata consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

A seguito delle modifiche apportate al codice penale dal D. Lgs. 184/2021 è stata introdotta, al comma 2 dell'art. 640-ter c.p., una nuova circostanza aggravante, costituita dalla realizzazione, mediante la condotta tipica indicata nel primo comma dell'art. 640-ter c.p., di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

1.2.7 Corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321 e 322 c.p.)

Gli artt. da 318 a 322 c.p. (ad esclusione dell'art. 319-*quater* c.p. che prevede il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità) disciplinano i delitti di corruzione.

È invalsa, con riferimento agli artt. 318 e 319 c.p., la distinzione tra corruzione propria e corruzione impropria: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La forma più grave di corruzione è la corruzione propria.

L'art. 319 c.p. (**corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**) prevede che:

> *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Soggetto attivo della corruzione propria è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) nonché il privato corruttore (ex art. 321 c.p.).

La condotta incriminata consiste, per l'*intraneus*, nel ricevere o nell'accettare la promessa e, per l'*extraneus*, nel dare o nel promettere denaro o altra utilità[1].

Sono contrari ai doveri di ufficio sia gli atti illegittimi, sotto il profilo dell'incompetenza, dell'eccesso di potere o della violazione di legge, sia quelli che, formalmente regolari, siano posti in essere dal pubblico ufficiale, in violazione dei doveri a lui incombenti, espressi da norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. In ogni caso, la natura vincolata dell'atto esclude la sussistenza del reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'art. 319 bis c.p. prevede una circostanza aggravante se la corruzione propria ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'art. 318 (**corruzione per l'esercizio della funzione**) (cd. corruzione impropria) prevede che:

> *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio della funzione o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Soggetto attivo della corruzione impropria è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) nonché il privato corruttore (ex art. 321 c.p.).

La condotta incriminata consiste, per l'*intraneus*, nel ricevere o nell'accettare la promessa e, per l'*extraneus*, nel dare o promettere denaro o altra utilità. La dazione o la promessa della dazione sono causalmente (o finalisticamente) legate ad un'attività, posta in essere (o non ancora posta in essere) dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della funzione o dei suoi poteri. In seguito alla modifica intervenuta nel 2012, il privato corruttore è responsabile, oltre che nel caso di corruzione impropria antecedente, anche nel caso di corruzione impropria susseguente (in cui cioè la dazione o la relativa promessa avvengono dopo il compimento dell'atto al quale si ricollegano).

L'art. 319-ter c.p. (**corruzione in atti giudiziari**) prevede che:

---

[1] L'espressione 'altra utilità', secondo la Cassazione, "*ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo*" (Cass. Pen., Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 45847).

> *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
>
> *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale (non anche l'incaricato di pubblico servizio) e il privato corruttore (ex art. 321 c.p.).

L'art. 322 c.p. (**istigazione alla corruzione**) prevede che:

> *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
>
> *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*
>
> *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
>
> *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La condotta incriminata dai primi due commi dell'art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione attiva) consiste nell'offrire o promettere, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità non dovuti per compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.

La condotta incriminata dal terzo e dal quarto comma dell'art. 322 c.p. (c.d. istigazione alla corruzione passiva) consiste nel sollecitare un privato alla dazione o alla promessa della dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio[2].

[2] Sulla differenza tra il delitto di istigazione alla corruzione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., la Cassazione si è pronunciata affermando che "*il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo*

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati dando/offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

a) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
b) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
c) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
d) a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
e) al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità data, promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

a) nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
b) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
c) nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
d) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

1.2.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

L'art. 319-quater c.p. disciplina il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*
>
> *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

La condotta incriminata consiste nel determinare taluno, attraverso un'attività di persuasione, suggestione o pressione morale, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri inerenti la qualifica pubblicistica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), a dare o promettere, a chi agisce o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Ciò che distingue l'induzione dalla costrizione (oggetto del reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p. il cui soggetto attivo del reato può essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio) è il diverso

---

interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori" (Cass. Pen., SS. UU., 24 ottobre 2013, n. 12228)

grado di coartazione dell'autodeterminazione della vittima del reato: nell'ipotesi di induzione, residua in capo a questo un significativo margine di autodeterminazione, cedendo all'induzione per trarne un indebito vantaggio; nell'ipotesi di costrizione, invece, la sua libertà di autodeterminazione risulta radicalmente limitata[3].

1.2.9 Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

La Legge n. 3/2019 ha da ultimo introdotto nel novero dei reati presupposti la fattispecie di traffico di influenze illecite, come modificata dalla Legge stessa, in particolare, disponendo l'applicazione anche a tale delitto della sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

L'articolo 346-*bis* c.p. prevede che:

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 22-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
>
> *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*
>
> *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*
>
> *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*
>
> *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art.322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La L. n. 3/2019 ha eliminato la condizione che prevedeva come necessario, in entrambi i casi, che l'intermediazione fosse finalizzata a determinare il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio. Pertanto, diviene penalmente rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

1.2.10 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) commesso contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea

L'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) prevede che:

> *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta*

[3] Cass. Pen., S.U., 25 ottobre 2013.

> *espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
>
> *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.*

La fattispecie in analisi incrimina il duplice comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.

Si tratta di un reato proprio in quanto l'autore deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Peraltro, perché la condotta sia tipica è richiesto che essa sia compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio e che presenti un carattere antidoveroso. Su quest'ultimo requisito è intervenuta in senso restrittivo il D.L. 16.7.2020, n. 76 ("decreto semplificazioni") che ha previsto non solo che la regola di condotta vietata debba essere prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge (e non più anche da regolamenti), ma anche che la regola sia specifica e che non lasci spazio all'esercizio di un potere discrezionale.

È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito: entrambi devono essere valutati come ingiusti *ex se*, in base al diritto oggettivo che regola la materia e secondo una valutazione rapportata alla situazione di fatto al momento della condotta.

Il privato, inoltre, può concorrere nel reato ove i rapporti fra *extraneus* ed *intraneus* siano sussumibili nelle figure dell'istigazione o della collusione, relazioni non desumibili, di per sé, dalla semplice coincidenza fra l'istanza del privato ed il provvedimento illegittimo del pubblico funzionario.

Ai fini della configurabilità del concorso, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, ovvero da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (Cass. Pen., Sent. 33760/2015).

1.3 IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ART. 25-*DECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

1.3.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ai sensi dell'art. 377-bis, c.p.:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

1.4 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001.

Le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.);
2. gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/variazione di concessioni, autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi inerenti all'esercizio delle attività aziendali (nell'ambito di tali processi potrebbero, ad esempio, essere prodotti documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali);
3. gestione dei rapporti con autorità e soggetti pubblici nello svolgimento delle attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, ARPA, INPS, INAIL, DPL, CCIAA, Ispettorato del Lavoro, VVFF, Sportello Unico per l'Immigrazione, Prefetture, Questure, Agenzia delle dogane, uffici catastali e conservatorie, ecc.). Adempimenti e verifiche ispettive;
4. gestione dei rapporti con altre Autorità indipendenti (ad es. AGCM, Garante per la Protezione dei Dati Personali, ecc.);
5. gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici (ad es. in materia societaria e fiscale);
6. negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Enti Pubblici nazionali e internazionali ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in fase di: (a) predisposizione della documentazione di offerta; (b) negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione; (c) definizione e stipula del contratto.
7. realizzazione di accordi di *partnership* con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione con finalità di vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici;
8. gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse in relazione alle ipotesi di stralci di credito, parziali o totali;
9. transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;

10. Gestione dei rapporti con Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di pre-contenzioso o di possibilecontenzioso;
11. gestione di rapporti contrattuali con la P.A. e/o con incaricati di pubblico servizio;
12. conclusione di contratti di compravendita/appalto/fornitura di servizi con la P.A.;
13. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
14. gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi;
15. gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
16. gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali;
17. selezione, assunzione, gestione e promozione di personale dipendente italiano e straniero (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata), anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro interinale.

Le attività sensibili sopra individuate si riferiscono anche a rapporti commerciali che la Società potrebbe intrattenere con la Pubblica Amministrazione, quand'anche tali rapporti non siano stati rilevati in sede di analisi preliminare.

Durante il processo di mappatura delle aree di rischio, è infatti emerso che la Società non ha oggi rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, non effettuando oggi vendite di prodotti alla Pubblica Amministrazione; la Società, nel caso dovesse in futuro intrattenere tale tipo di rapporti si impegna comunque ad adottare i principi di cui al presente Modello e del relativo Codice Etico.

1.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

1.5.1 Principi generali e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico della Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, sono individuati i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti, da applicare in relazione ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:

I. Divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in autonomia: nessun soggetto può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione da solo e liberamente.
II. Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
III. Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti di mediazione.
IV. Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
V. Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.

VI. Divieto di concedere in autonomia prodotti e servizi a condizioni diverse da quelle standard: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente concedere prodotti e servizi a condizioni diverse da quelle standard.

Inoltre, è fatto espresso divieto ad amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti a vario titolo (anche attraverso la previsione di apposita clausola contrattuale) di:

a) autorizzare od effettuare pagamenti in contanti o in natura. In ogni caso, di ogni pagamento in contanti o in natura deve essere lasciata evidenza scritta ed idonea giustificazione;
b) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o europei al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sgravi o finanziamenti agevolati ovvero nell'ambito delle richieste informative pervenute da parte degli organismi stessi;
c) destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o europei a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui erano previsti;
d) effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
e) distribuire regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Per "regali" deve intendersi qualsiasi utilità, sia essa nella forma di un dono o nell'offerta di ospitalità. Nell'ambito della prassi aziendale potranno essere distribuiti esclusivamente "omaggi", i quali si dovranno sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere l'immagine aziendale della Società. In ogni caso, tutti gli omaggi e i regali eventualmente offerti dovranno essere documentati in modo adeguato, ad eccezione di quelli distribuiti in occasione di fiere e/o manifestazioni pubbliche (perché documentati in altro modo);
f) accettare omaggi, regali, doni, ospitalità ed altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla buona prassi commerciale, che non si caratterizzino per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere l'immagine aziendale della società donante. Se, in ogni caso e nonostante l'espresso rifiuto del Destinatario, l'omaggio, il regalo, il dono o altre utilità fossero comunque recapitati, il Destinatario ne deve informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza. È compito della Società rispedire al mittente quanto ricevuto allegando copia del Codice Etico;
g) assumere e/o concedere trattamenti di favore e altri vantaggi relativi all'avanzamento di carriera a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero ai coniugi, parenti ed affini fino al 4° grado di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio;
h) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
i) concludere contratti con Collaboratori, Consulenti e Partner se non in forma scritta ed effettuare prestazioni in loro favore che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
j) riconoscere compensi in favore di Collaboratori, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale (in ogni caso nel contratto deve essere determinato il corrispettivo che la Società si impegna a corrispondere, le modalità di determinazione delle spese da rimborsarsi, le prestazioni a cui il collaboratore si obbliga).

Oltre ai suddetti divieti, la Società adotta ulteriori protocolli specifici in relazione alle attività sensibili sopra elencate.

- Le eventuali offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA saranno oggetto di monitoraggio, corredato dall'analisi del trend dei prezzi praticati; saranno altresì oggetto di monitoraggio le fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. Le attività di monitoraggio saranno oggetto di reporting interno per favorire sistemi di cross control e di gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali.
- Saranno previste verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella commerciale, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o della prestazione dei servizi, nonché sulla loro conformità (per origine, provenienza, qualità o quantità) a quanto convenuto.
- Nelle procedure di eventuali vendita/fornitura di beni alla pubblica amministrazione, la Società avrà cura per quanto possibile di segmentare le funzioni, al fine di favorire la tracciabilità delle operazioni realizzate nell'ambito di ciascun processo aziendale ed individuare eventuali anomalie. Si prevede che:
  a) l'ufficio che riceverà l'ordinativo dell'ente pubblico, eventualmente per il tramite di consulente/collaboratore/agente, valuti se le condizioni di fornitura richieste siano compatibili con quelle normalmente applicate dalla Società;
  b) in caso di valutazione positiva, l'ordine verrà confermato;
  c) in caso di valutazione negativa (dovuta, ad esempio, al significativo discostarsi della percentuale di sconto applicata rispetto alle condizioni di listino e/o usualmente praticate dalla Società), il sistema gestionale dovrà bloccare automaticamente l'ordine; verranno informati il responsabile commerciale interno e il consulente/collaboratore/agente, che interverranno congiuntamente per verificare se l'anomalia abbia una propria giustificazione commerciale (ad esempio, per l'entità dell'ordine);
  d) in caso di valutazione finale positiva, i dati necessari saranno trasmessi all'ufficio commerciale per il caricamento dell'ordine, mentre in caso di valutazione negativa l'ordine rimarrà definitivamente bloccato.
- Nei rapporti con funzionari di enti pubblici e nella gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione:
  a) le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai responsabili di funzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
  b) gli incontri con i soggetti pubblici sono presenziati, ove possibile, da due rappresentati, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è comunicata al responsabile, archiviata e conservata;
  c) ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
  d) ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo dovrà provvedere a relazionare con tempestività al proprio responsabile sui singoli stati di avanzamento del procedimento;
  e) le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione dovranno possibilmente risultare in forma scritta.
- Dovranno essere previste procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse. Ogni pagamento verrà effettuato dalla Società a mezzo del sistema bancario.

- E' vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale.
- I procedimenti di richiesta ed impiego di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici vengono monitorati; vengono attivati approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione di richieste andate a buon fine su determinati soggetti della PA).
- Viene previsto un controllo da parte di almeno due soggetti sulla completezza e correttezza della documentazione da presentare alla P.A., ad esempio, per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni e altri provvedimenti amministrativi oppure per l'ottenimento di erogazioni pubbliche. Nel caso in cui la Società si affidi a un consulente esterno per la predisposizione e/o presentazione di tale documentazione, detto controllo viene effettuato, oltre che da uno o più soggetti interni alla Società, anche dal consulente esterno.
- L'assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera viene decisa sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente esprimibili in relazione alla funzione da ricoprire. Eventuali retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi vengono convenute sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato.
- Nel caso di assunzione di dipendenti o collaboratori (anche stagisti), nonché di conclusione di contratti con consulenti o società esterne per la prestazione di servizi, il dipendente/collaboratore/consulente dovrà dichiarare se intrattiene o meno rapporti con la P.A. utilizzando il modulo allegato al presente Modello (**Allegato A**).
- In generale, in relazione ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, etc., vengono predisposte specifiche procedure organizzative che assicurino: verifiche preventive sulle controparti e sui beneficiari; la definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; la distinzione dei ruoli; la stratificazione dei poteri di firma; la tracciabilità dei flussi finanziari.
- I compensi pagati ai collaboratori esterni, come per esempio i consulenti o gli agenti, sono oggetto di verifiche di congruità rispetto a quelli pagati per servizi analoghi e/o per aree geografica di riferimento.
- In caso di richiesta di cassa integrazione guadagni, le presenze del personale dovranno essere registrate in apposito registro e verificate dal Responsabile delle Risorse Umane, dal Responsabile dell'Area Finance e dal consulente del lavoro esterno.
- In caso di ottenimento di contributi pubblici per formazione, dovrà essere tenuto il registro delle presenze ai corsi di formazione effettuati, che dovrà essere sottoscritto sia del dipendente partecipante che dall'ente di formazione. Inoltre, in fase di rendicontazione i dati relativi alle presenze e al tipo e alla quantità di attività svolte dovranno essere verificati sia dal Responsabile delle Risorse Umane, o dal Responsabile dell'Area Finance, che dall'ente di formazione e/o dal soggetto esterno che abbia ricevuto incarico da parte della Società di curare i relativi adempimenti.
- In caso di ottenimento di contributi pubblici per formazione, dovrà essere altresì verificato che il docente abbia un curriculum vitae adeguato al corso da svolgere.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente sia all'Organo Amministrativo che all'OdV eventuali situazioni di irregolarità, nonché eventuali anomalie.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

1.6 PROCEDURA PER LE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONI PUBBLICHE, PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA.

Le procedure per le autorizzazioni amministrative, per la richiesta di contributi, finanziamenti ed altre erogazioni pubbliche sono di seguito indicate.

In generale:

- Le pratiche vengono gestite dalla funzione competente, che si avvale dell'assistenza tecnica di consulenti esterni specializzati in materia di lavoro e in finanza agevolata, ai quali viene affidato il compito di predisporre i documenti necessari e seguire la pratica, rimanendo a carico a Lamitex S.p.A., in ogni caso, la verifica della correttezza delle informazioni contenute nella documentazione predisposta.
- La funzione competente gestisce le comunicazioni con l'ente erogatore ed è responsabile dell'archiviazione dei documenti relativi alla pratica.
- Qualora la richiesta di contributo/finanziamento vada a buon fine, l'ufficio aziendale che lo ha richiesto ha la responsabilità di registrare le attività svolte e conservare copia della relativa documentazione da cui si evince l'effettivo utilizzo del finanziamento stesso.

Più in particolare si indicano le seguenti procedure:

- **Contributi e finanziamenti (investimenti ed export):**

  Finanziamenti e Leasing devono essere sempre deliberati dal C.d.A.

  Generalmente, le domande di contributi e finanziamenti, nonché le relative dichiarazioni, vengono elaborate con l'assistenza tecnica di consulenti esterni specializzati in materia e gestiti internamente alla Società da parte del comitato esecutivo, che verifica e valida il contenuto della documentazione predisposta.

  Le dichiarazioni per ottenere il credito d'imposta ricerca e sviluppo, c.d. "Bonus R&S", sono inoltre soggette a controllo da parte del Collegio Sindacale, che ne verifica e valida il contenuto.

- **Contributi per la formazione (Fondimpresa)**: il progetto di formazione viene predisposto col supporto di un consulente esterno specializzato che ne elabora i contenuti sulla base delle esigenze della Società e delle specifiche del bando. Le ore di Ricerca & Sviluppo vengono registrate con una procedura informatica dedicata.

- **Adempimenti INPS/INAIL:** La Società provvede a comunicare tutti i dati relativi ai dipendenti (ad es. presenze, ferie, permessi, malattie, infortuni, maternità) ad un consulente esterno specializzato in materia di diritto del lavoro; tutti gli adempimenti INPS/INAIL, relativi al personale dipendente, sono poi gestiti dal consulente esterno, il quale si occupa anche di predisporre le necessarie dichiarazioni ed inviare le comunicazioni agli enti sopra citati. La Società effettua mensilmente la riconciliazione dei saldi dei conti relativi alla gestione contabile, come da prassi dei controlli di bilancio mensili.

- **Assunzione di personale con sgravi contributivi**: le pratiche di assunzione del personale in oggetto (es. apprendisti, appartenenti a categorie protette, ecc.) vengono gestite dal Consulente esterno specializzato in materia di Lavoro che predispone le domande e le dichiarazioni relative. Lamitex S.p.A., in ogni caso, verifica la correttezza delle informazioni contenute nella documentazione predisposta.

- **Assunzione di personale:** la selezione dei candidati è affidata ad una risorsa interna della Società a ciò predisposta. La selezione è basata sulle competenze ed esperienze professionali rilevate dai curricula inviati dai candidati. Una volta selezionate le candidature rilevanti, le risorse operative vengono valutate a colloquio ed assunte dal Responsabile tecnico e di produzione.

  Invece, le risorse impiegatizie vengono prima valutate tramite colloquio generale ed in seguito tramite colloquio con la figura di riferimento dell'area organizzativa aziendale, che decide anche quale candidato assumere.

  Le proposte di avanzamento di carriera (livello di inquadramento) e di revisione delle retribuzioni oltre i minimi fissati dai contratti collettivi vengono avanzate dal Responsabile dell'area organizzativa aziendale sulla base della professionalità e competenze maturate dal dipendente, tenendo conto anche della comparazione con retribuzioni offerte dal mercato del lavoro locale per analoghe posizioni.

- **Conservazione della documentazione**: la documentazione viene archiviata a cura dell'amministrazione. Parte della documentazione (ad es. DDT, fatture di vendita e fatture di acquisto) è oggetto di archiviazione elettronica sostitutiva.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 2

I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA E DI FALSITA' IN DOCUMENTI INFORMATICI

2.1 I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
>
> *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24-*bis* che configurano un'effettiva area di rischio in base all'attività di la Società.

2.1.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

> *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
>
> *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
>
> *3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*
>
> *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*
>
> *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

2.1.2 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici *(art. 615-quater c.p.)*

> *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater*

Tale fattispecie di reato sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, dei mezzi, parole chiave o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza, nonché il fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La previsione intende prevenire, infatti, l'uso non autorizzato di tutti quei mezzi che consentono l'accesso al sistema informatico o telematico.

Le condotte sanzionate consistono quindi, alternativamente:

- nell'acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
- nel procurare ad altri codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo;
- nel diffondere, comunicare o consegnare a terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente);
- nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

La norma reprime, dunque – indipendentemente dal verificarsi dell'evento – tutte le condotte prodromiche alla realizzazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, mirando a realizzare una sorta di tutela anticipata del bene giuridico tutelato dall'art. 615 ter c.p..

Questo delitto è integrato sia dalla condotta di chi, essendo legittimamente in possesso dei mezzi, delle parole chiave o dei codici di cui sopra (ad esempio un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia dalla condotta di chi si procuri illecitamente uno di tali dispositivi, quando alle condotte appena descritte si accompagni il fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Va precisato che la condotta è abusiva sia nel caso in cui i mezzi, le parole chiave o i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma di legge, sia ove siano ottenuti in violazione di una clausola

contrattuale che vieti detta condotta (ad esempio, Policy Internet).

2.1.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico *(art. 615-quinquies c.p.)*

> *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Le condotte sanzionate consistono sostanzialmente nel diffondere, comunicare e consegnare programmi e hardware atti ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma (software), per il perseguimento di finalità eterogenee. La previsione appariva piuttosto ampia ed intesa a ricomprendere esaustivamente ogni forma di distribuzione e circolazione già all'atto della sua introduzione.

Ciò nonostante, il novero delle condotte penalmente rilevanti è stato arricchito a più riprese da parte del Legislatore che, da ultimo, con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha introdotto le nuove condotte rilevanti della detenzione e dell'installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si segnala, in particolare, che la diffusione si concretizza nella messa in circolazione di programmi infetti, attuata attraverso le reti telematiche ma anche tramite la materiale introduzione degli stessi nei sistemi informatici ovvero attraverso la vendita di dischi o nastri magnetici che li contengano o, ancora, con l'incorporazione degli stessi in un adeguato supporto informatico.

2.1.4 *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)*

> *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*
>
> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*
>
> *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*
>
> *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*
>
> *1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
>
> *2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
>
> *3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La giurisprudenza ha ritenuto sussistente la condotta di intercettazione fraudolenta nel caso di un responsabile del centro elaborazione dati di una società il quale aveva effettuato l'accesso negli account di posta elettronica dei dipendenti, superando la password che questi ultimi avevano posto a tutela del contenuto delle loro caselle (Cass. 31135/2007).

2.1.5 *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

La giurisprudenza ha precisato che integra il reato di cui all'art. 635-bis c.p. anche l'ipotesi in cui l'alterazione o la manomissione dei dati sia rimediabile tramite un successivo intervento tecnico (Cass. 8555/2011).

2.1.6 *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
>
> *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Questo reato ricalca le condotte previste dall'art. 635-bis c.p. (v. sopra), le quali devono però avere ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

2.1.7 *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*

Questo reato di realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema tramite un dispositivo USB di un virus informatico).

2.1.8 *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*

> *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
>
> *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Questo reato ricalca le condotte previste dall'art. 635-quater c.p. (v. sopra), le quali devono però avere ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. A differenza dell'art. 635-quater c.p., inoltre, l'art. 635-quinquies c.p. non richiede, per la consumazione del reato, che il sistema informatico o telematico sia distrutto, danneggiato o reso in tutto o in parte inservibile; il verificarsi dell'evento costituisce, infatti, non un elemento costitutivo del delitto, ma una circostanza aggravante.

2.1.9 *Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*

> *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Il falso informatico ideologico può configurarsi nel caso in cui nel file che rappresenta informaticamente il documento vengano iscritti elementi di fatto non corrispondenti alla realtà.

Il falso informatico materiale, che può invece essere frequentemente commesso anche dai privati, consiste nella contraffazione o alterazione del documento. La contraffazione si configura allorché il documento sia posto in essere da persona diversa da quella da cui appare provenire, mentre l'alterazione può avvenire attraverso un intervento sui dati informatici pubblici non autorizzato dall'autore.

2.2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D. Lgs. N. 231/2001.

Le principali Attività a Rischio che espongono la Società al rischio di commissione di tali fattispecie di reato sono quelle svolte dalle strutture aziendali della Società che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, gestiscono i sistemi, i programmi e i documenti informatici della Società.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

1. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti e dati con formato elettronico;
2. Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, specie se che contengono: (i) brevetti, disegni, attività di R&S; (ii) dati di marketing; (iii) informazioni riservate di enti pubblici; (iv) informazioni bancarie; (v) parametri per l'attivazione di servizi; (vi) dati di fatturazione o di credito; (vii) dati relativi a pagamenti.
3. Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono: (i) essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni; (ii) danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.
4. Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.
5. Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati di criminalità informatica e di falsità in documenti informatici.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale, del Regolamento Informatico e degli accordi di volta in volta sottoscritti con gli eventuali collaboratori esterni.

2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

2.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato di falsità in documenti informatici, la Società si impegna ad adottare una serie di misure precauzionali e a divulgare i seguenti principi generali di comportamento e a chiedere ai destinatari di uniformarsi agli stessi.

In particolare:

- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato fornire attraverso un documento informatico informazioni, dichiarazioni o dati mendaci e comunque non veri;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, ivi inclusi archivi, dati e programmi;
- è vietato falsificare e/o alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.

Ogni dipendente è, inoltre, responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili, tablet ecc.), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati informatici sono individuati i seguenti protocolli specifici sotto elencati:

- Principi generali: la Società prevede nel Codice Etico e nel Regolamento Informatico specifiche regole di comportamento volte a impedire la commissione dei reati informatici. In particolare il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro.
- Formazione: fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici. Distribuire agli utilizzatori di sistemi informatici il Regolamento Informatico della Società, nonché far sottoscrivere loro uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali in conformità con il Regolamento Informatico.
- Sicurezza: sono previsti codici identificativi personali di accesso alle reti aziendali (richiesta di abilitazione/modifica delle utenze). La Società provvede, inoltre, a disattivare prontamente i codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso ai sistemi informatici aziendali.
- Protezione: la Società individua specifiche modalità di utilizzo e salvaguardia del PC per garantire adeguata protezione delle apparecchiature elettroniche incustodite. La Società, inoltre, predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *servers* aziendali (ad es. *software firewall* e antivirus), e più in generale a protezione di ogni sistema informatico, anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alla sala *servers* prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato. Inoltre, l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite e solo a scopi lavorativi.
- Tracciabilità: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione/unità coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e delle informazioni elaborate a sistema.
- Controlli di conformità: la Società effettua controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il *download* di programmi di grosse dimensioni oppure attività anomale od eccezionali degli elaboratori aziendali al di fuori degli orari di operatività aziendale.
- Norme: rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici (Reg. UE 679/2016, D. Lgs. 196/2003, artt. 4 e 8 della Legge 300/1970, etc.).

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di criminalità informatica, devono essere attuati i seguenti principi di comportamento:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della necessità di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "*P2P*", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

2.3.2 Ulteriori protocolli specifici relativi al delitto di falsità in documenti informatici

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di falsità in documenti informatici di cui all'art. 491-*bis* c.p., devono essere attuati anche i seguenti protocolli:

1. Compliance normativa: effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli enti pubblici e delle autorità di vigilanza omettendo di rendere, specie nei documenti informatici, dichiarazioni non vere o mendaci;
2. Segregazione e controllo: prevedere che i documenti informatici aventi efficacia probatoria (quali ad es. autocertificazioni o dichiarazioni rivolte a enti pubblici) prima dell'inoltro vengano verificati e validati da persona diversa da quella che li ha formati;
3. Tracciabilità: prevedere che le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici della Società siano soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità della formazione dei documenti informatici, delle modifiche ad essi apportate e della identificabilità degli utenti che hanno formato e/o modificato detti documenti.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 3

I REATI SOCIETARI

3.1 I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-*TER* DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001:

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

…

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25-ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono riconducibili ai c.d. reati "propri", cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

3.1.1. False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis c.c.)

L'art. 2621 c.c., rubricato "false comunicazioni sociali", dispone che:

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di c.d. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso.

La condotta incriminata consiste nell'esposizione, nel bilancio e negli altri documenti individuati dalla norma,

di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Qualche perplessità hanno suscitato il ricorso all'espressione "fatti materiali" e la contestuale eliminazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione"[4], contenuto nel testo previgente. Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza sino ad oggi formatasi, tuttavia, in virtù di un'interpretazione sistematica e non già meramente letterale della norma, non è possibile attribuire alla citata modifica l'effetto di escludere le valutazioni dall'ambito di applicabilità delle nuove disposizioni. L'espressione "fatti materiali", infatti, "*designa l'oggetto dell'esposizione in bilancio e la formula normativa costituisce un breviloquio che rimanda necessariamente all'attività comunque valutativa necessaria per tradurre un fatto materiale ovvero qualunque grandezza in un'informazione destinata a essere comunicata, secondo la funzione tipica delle comunicazioni sociali*"[5].

La norma richiede, poi, che la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e risulti concretamente idonea a indurre altri in errore.

Il secondo comma dell'art. 2621 c.c. estende, invece, la punibilità all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-*bis* c.c. dispone che:

> *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
>
> *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

Dal punto di vista degli elementi tipici delle fattispecie di cui all'art. 2621, il legislatore del 2015 ha profondamente modificato l'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della condotta censurabile penalmente. Dalla disposizione oggetto di analisi è stato eliminato, infatti, l'inciso "*con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*", mentre è stato mantenuto il "*fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*"; per tale ragione, il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico, dovendo l'agente tendere al predetto fine di ingiusto profitto, ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

Sempre per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato occorre, inoltre, evidenziare che la Legge 69/2015 ha, comunque, arricchito l'elemento soggettivo disponendo che l'agente debba aver falsificato le comunicazioni sociali (meglio, le informazioni in esse contenute) "*consapevolmente*".

---

[4] Sulla rilevanza penale del falso valutativo, la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore della riforma è intervenuta a più riprese, prima negando, poi ammettendo e poi nuovamente negando la rilevanza penale delle valutazioni. La tesi dell'irrilevanza penale del falso valutativo, sostenuta dalla V Sezione della Cassazione con le sentenze n. 33774/2015 e n. 6916/2016, ha fatto leva su tre argomentazioni: le valutazioni non possono, per loro stessa natura, dirsi vere o false; i fatti materiali non comprendono le valutazioni (la stessa espressione è utilizzata dal legislatore, con riferimento al reato di frode fiscale, proprio per escludere la punibilità delle valutazioni); è il legislatore stesso a voler negare rilevanza penale alle valutazioni (del resto, laddove intendeva attribuire rilevanza alle valutazioni, come nell'art. 2638 c.c., ha mantenuto l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni"). La tesi opposta che considera le valutazioni rilevanti ribaltava invece le motivazioni espresse nelle due sentenze citate, sostenendo che l'inciso in questione, già prima della riforma, fosse del tutto ininfluente ai fini della descrizione del fatto tipico, essendo le valutazioni già incluse nel concetto di fatti materiali. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite che, investite della questione con l'ordinanza n. 9186/2016, si sono pronunciate a favore della tesi della rilevanza penale del falso valutativo in tutti i casi in cui, *"in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*.

[5] Francesco Mucciarelli, *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

Si precisa che la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3.1.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'art. 2625 c.c. dispone che:

> *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
>
> *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*
>
> *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Anche il reato di impedito controllo ha natura di reato proprio: soggetti attivi del reato sono, infatti, i soli amministratori.

La condotta incriminata consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Essa ha natura necessariamente commissiva, presupponendo l'artificio, l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno[6].

Il reato, procedibile a querela di parte, si configura soltanto se al fatto tipico posto in essere dagli amministratori consegue un danno ai soci, il quale ultimo coincide con il momento consumativo del reato[7].

In caso contrario, si versa nell'illecito amministrativo di cui al primo comma.

3.1.3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

L'art. 2632 c.c. dispone che:

> *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il fatto tipico, previsto dalla norma in commento, può realizzarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, le operazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo del reato

[6] Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 15641
[7] Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2012, n. 11639

in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

3.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'art. 2626 c.c. dispone che:

> *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (riduzione del capitale per esuberanza di cui agli articoli 2306 e 2445 c.c.), la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Più precisamente, la riduzione del capitale per esuberanza può essere deliberata, da parte dell'assemblea, qualora il capitale sociale risulti esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, come, ad esempio, quando si sia verificato un ridimensionamento dell'attività commerciale, una riorganizzazione interna, una limitazione dell'attività, una ristrutturazione o un significativo mutamento delle condizioni di mercato.

In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

3.1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'art. 2627 c.c. dispone che:

> *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

> *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Trattandosi di contravvenzione, il reato in esame è punibile a titolo sia di dolo che di colpa.

Il comma 2 prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingua il reato.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente (pare infatti difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente). Più delicato si presenta invece il problema in relazione ai rapporti infragruppo essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartite riserve.

3.1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'art. 2628 c.c. prevede che:

> *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
>
> *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
>
> *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la condotta deve essere posta in essere «*fuori dei casi consentiti dalla legge*». È necessario, dunque, fare riferimento alla disciplina civilistica dell'acquisto di azioni o quote.

Per quanto riguarda la condotta tipizzata al primo comma (acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società), vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 2357 e 2357-bis c.c. rispetto alle società per azioni e l'art. 2474 c.c. rispetto alle società a responsabilità limitata.

L'art. 2357 c.c. prevede, in particolare, che «*La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate*». Ai sensi dell'art. 2357-bis c.c., nondimeno, «*Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate*».

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, d'altro lato, l'art. 2474 c.c. impone un divieto assoluto di acquisto delle proprie partecipazioni.

Inoltre, per quanto riguarda la condotta tipizzata al secondo comma (acquisto o sottoscrizione di azioni o

quote della società controllante) vengono in rilievo gli artt. 2359-*bis* e 2359-*quater* c.c..

L'art. 2359-*bis* c.c. prevede, in particolare, che «*La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate*». Ai sensi dell'art. 2359-*quater* c.c., nondimeno, le limitazioni dell'articolo 2359-*bis* c.c. non si applicano quando l'acquisto avvenga a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate, oppure per effetto di successione universale o di fusione o scissione, oppure in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

La *ratio* dei divieti stabiliti in materia di acquisto di azioni o quote proprie o della società controllante è di tutelare l'integrità ed effettività del capitale sociale, quale strumento di garanzia dei diritti dei creditori contro manovre di "annacquamento" sotto forma di indebite restituzioni di conferimenti ai soci.

Estingue il reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

3.1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'art. 2629 c.c. prevede che:

> *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Per quanto riguarda la <u>riduzione del capitale sociale</u>, bisogna distinguere tra società di persone e società di capitali.

La norma civilistica di riferimento per le <u>società di persone</u> è l'art. 2306 c.c., in forza del quale le ipotesi di violazione di disposizioni a tutela dei creditori sono quelle di un rimborso dei soci delle quote pagate o di una liberazione di essi dall'obbligo di ulteriore versamento senza alcuna delibera assembleare, oppure in assenza dell'iscrizione della delibera di riduzione al registro delle imprese, oppure prima del termine di tre mesi dall'avvenuta iscrizione, oppure in presenza di rituale opposizione di creditori sociali e senza autorizzazione del tribunale o senza aver prestato la garanzia disposta dal tribunale.

Per le <u>società di capitali</u> rilevano le medesime ipotesi comuni alle società di persone e, inoltre, in particolare, le seguenti ipotesi: quella in cui la riduzione non rispetti i limiti minimi di capitale previsti dagli artt. 2327 (per le s.p.a.) e 2463 n. 4 (per le s.r.l.) c.c. e quella in cui alla riduzione di capitale consegua la violazione del limite di un decimo del capitale previsto per il possesso di azioni proprie da parte della società emittente.

Per quanto riguarda la <u>fusione con altra società</u>, vengono in rilievo come disposizioni a tutela dei creditori quelle di cui all'art. 2503 c.c., che si prefiggono di salvaguardare le ragioni dei creditori nella fase iniziale del procedimento. Più precisamente, rileva agli effetti penali la fusione effettuata: prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione o decisione sociale di fusione nel registro delle imprese; in mancanza di consenso dei creditori delle singole società o in assenza del pagamento dei creditori dissenzienti oppure del deposito delle somme corrispondenti in un istituto di credito; in presenza di opposizione di uno o più creditori; in presenza di una falsa asseverazione della società di revisione circa l'idoneità della situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rispetto alle pretese dei creditori.

Per quanto riguarda la scissione, operano le medesime cause di illiceità delle operazioni di fusione, in forza del richiamo operato dall'art. 2506-*ter* c.c. all'art. 2503 c.c..

Il reato non è perseguibile d'ufficio, ma solo a querela della persona offesa, da individuare nel creditore sociale danneggiato.

La norma prevede, però, che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingua il reato.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche e un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

3.1.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

L'art. 2633 c.c. dispone che:

> *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La condotta incriminata si concretizza nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, alla quale consegua un danno per i creditori stessi.

3.1.9 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

L'art. 2636 c.c. dispone che:

> *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si tratta, sotto il profilo del soggetto attivo, di un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

L'elemento oggettivo è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico: occorre infatti che la condotta sia finalizzata a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

3.1.10 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ai sensi dell'art. 2637 c.c.:

> *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Le condotte incriminate, in via alternativa, sono tre: la diffusione di notizie false, il compimento di operazioni simulate e l'utilizzo di altri artifici.

Diffondere notizie false significa comunicarle, in forma scritta oppure orale, ad un numero indeterminato di persone con qualsiasi mezzo, tanto di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione, internet), quanto di comunicazione ad un numero ristretto di destinatari, qualora la comunicazione appaia concretamente idonea a propagarsi.

Inoltre, il concetto di compimento di operazioni simulate ricomprende ogni condotta, lecita o illecita, caratterizzata da un'oggettiva valenza ingannatoria, a causa della sua capacità di far apparire una situazione non corrispondente alla realtà o di dissimulare una situazione reale.

Infine, la condotta di utilizzo di altri artifici ricomprende, secondo la giurisprudenza, anche condotte di per sé lecite, se autonomamente considerate, ma pregiudizievoli del corretto funzionamento del mercato, se considerate nel loro complesso (Trib. Milano, Ufficio GIP, 26.02.2007).

La condotta, in una delle tre modalità appena descritte, deve inoltre essere concretamente idonea ad avere un riflesso sul valore dello strumento finanziario non quotato (c.d. *price sensitivity*) oppure sull'affidamento degli utenti nel sistema bancario, senza che sia necessario che tale incidenza si sia effettivamente verificata.

Il reato in esame potrebbe, dunque, essere perpetrato da amministratori e/o i dipendenti di una società diffondendo notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione dello strumento finanziario detta società. Tale condotta beneficia lo stesso amministratore e/o dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.

3.1.11 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. In particolare, esso prevede che:

> *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
>
> *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi*

> *forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*
>
> *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
>
> *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

Soggetti passivi dei reati *de quo* sono, invece, le autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Isvap, Agcm, Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.).

La prima fattispecie è prevista dal primo comma della disposizione in esame e può essere realizzata mediante due condotte alternative: a) esposizione di «*fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza*», oppure b) occultamento «*con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte*» di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

Le comunicazioni rilevanti ai fini di questa fattispecie non sono solo quelle direttamente imposte dalla legge, ma, più in generale, qualsiasi comunicazione relativa a richieste formulate dall'autorità, nella legittima applicazione delle prerogative e dei poteri ad essa conferiti *ex lege*.

3.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato sopra descritte e richiamate dall'articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. tenuta della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
2. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
3. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali della società.
4. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
6. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
7. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.

8. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
9. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
10. il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate;
11. liquidazione di società;
12. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1) relativi comunque alla Società.

3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, oltre alle procedure interne, preme evidenziare che Lamitex S.p.A. ha esternalizzato la funzione di revisione contabile del bilancio ad una società di revisione.

È prevista, inoltre, una funzione di controllo interna "Controllo di Gestione", a supporto del C.d.A., che provvede, tra le altre cose, alla organizzazione e gestione del sistema di Reporting Direzionale, alla gestione del processo di inventario fisico di magazzino ed alle procedure relative alla corretta valorizzazione delle scorte, nonché alle attività tipiche di controllo di gestione. Detta Funzione è inoltre la referente interna per la società di revisione e per il Collegio Sindacale.

3.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché gli eventuali consulenti e partners esterni della Società, devono in generale e per opportuni livelli di competenza, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico della Società;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti <u>principi generali di condotta</u>:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente integrarle;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
  In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  I. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  II. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  III. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci,

nelle procedure amministrativo contabili ed in particolare nei Principi Contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità o altre principi contabili di riferimento;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
  In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  I. tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organo di Controllo o della società di revisione legale o del revisore o dei soci;
  II. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
  In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  I. restituire conferimenti e/o finanziamenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  II. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  III. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  IV. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
  V. ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- ogni membro del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.
- <u>tracciabilità e archiviazione</u>: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono

i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna area coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie, nonché la loro archiviazione;

- astenersi dal registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Area Amministrazione e Bilancio, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio che viene poi inviato al consulente (commercialista) per le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata nel gestionale aziendale e conservata a cura dell'Area Amministrazione e Bilancio;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate; mensilmente la Società provvede ad un controllo di gestione;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- l'Area Amministrazione e Bilancio, con il supporto del Controllo di Gestione, predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche dell'Organo di Controllo;
- il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'Organo di Controllo deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con l'Organo di Controllo e approvazione del bilancio;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati all'Organo di Controllo, precisandone natura, termini, origine e portata.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 4

I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

4.1 I DELITTI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER, LETT. S-*BIS*) DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25-ter, c. 1, lett. s-*bis*) prevede che:

> *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *[…] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

4.1.1 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635[8] c.c. prevede che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
>
> *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
>
> *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
>
> *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
>
> *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o comunque chi esercita funzioni direttive nell'ambito di società o enti privati, (primo comma), coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi – e dunque soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione o dei conti – (secondo comma) nonché il privato corruttore, che agisca direttamente ovvero per interposta persona (terzo comma).

[8] L'art. 2635 c.c. è stato da ultimo modificato dalla L. n. 3/2019

In particolare, con riguardo ai soggetti di cui al secondo comma, la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire che il reato possa essere commesso non soltanto dai lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma anche da chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici[9].

La condotta sanzionata ex art. 2635 c.c. consiste nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio, oltre che nella violazione del più generico obbligo di fedeltà, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte del privato corruttore.

Quanto al regime della procedibilità, la L. n. 3/2019 ha modificato la norma in esame, prevedendo che il reato di corruzione tra privati è sempre perseguibile d'ufficio.

4.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)

L'art. 2635-*bis* c.c. prevede che:

> *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*
>
> *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

La condotta incriminata consiste nell'offrire o promettere denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraneo* (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o comunque soggetti che svolgono un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive nell'ambito di società o enti privati) affinché quest'ultimo compia ovvero ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

È prevista la punibilità dell'*intraneo* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

La L. n. 3/2019 ha modificato la fattispecie in esame, prevedendo che il reato di istigazione alla corruzione tra privati è sempre perseguibile d'ufficio.

4.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis*, del D. Lgs. n. 231/2001.

[9] Così la Relazione n. III/11/2012 del 15 novembre 2012 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto "Novità legislative – L. 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Disposizioni penali", reperibile sul sito http://www.cortedicassazione.it.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di corruzione tra privati:

1. rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
3. Partecipazione a gare d'appalto di società private (esclusi enti privati assimilabili ad organismi di diritto pubblico) con riferimento alle attività di trattativa dei requisiti necessari alla predisposizione delle specifiche del capitolato tecnico, nonché stipula di accordi commerciali con i clienti (nuovi o ricorrenti).
4. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.
5. Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo del processo produttivo, dell'ambiente di lavoro e della qualità finale di prodotto volte a garantire l'idoneità dell'intero o parziale ciclo produttivo e logistico;
6. Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenzioso o a rischio contenzioso.
7. Politiche di scontistica e promozione ai clienti.
8. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.
9. Selezione e gestione dei rapporti con fornitori, intermediari, procacciatori d'affari e agenti.
10. Gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali.

4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

4.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai delitti di corruzione tra privati sono individuati i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti da applicare in relazione all'instaurazione e alla gestione di rapporti con controparti private:

I. Divieto di stipulare contratti in autonomia: nessun soggetto può stipulare contratti, dallo stesso negoziati, con controparti private da solo e liberamente.
II. Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
III. Divieto di effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente;
IV. Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard: il soggetto che intrattiene rapporti con le controparti private della Società non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle standard.
V. Divieto di compiere pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti.

Oltre ai suddetti divieti, la Società adotta i seguenti ed ulteriori protocolli specifici in relazione alle attività sensibili sopra elencate.

- Principi generali: (i) definizione dei poteri e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni; (ii) accesso ristretto alla documentazione inerente a contratti alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali.
- Poteri ruoli e responsabilità: le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto.
- Controlli preventivi: (i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per la conclusione del contratto; (ii) controlli sulla documentazione contrattuale (allegati inclusi) al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati.
- Controlli di conformità degli ordini ricevuti dai clienti, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, rispetto a quanto previsto dall'offerta commerciale e dalle policy aziendali.
- Autorizzazione: l'eventuale concessione di offerte, sconti o dilazioni di pagamento dei prodotti, diverse da quelle standard, può avvenire solo in base ad una autorizzazione.
- Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese: il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al contratto. In particolare, i rimborsi spese sono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.
- Agevolazioni finanziarie: formalizzazione delle politiche di sconto, tempistiche e dilazioni di pagamento, incentivazione e promozione riservate dalla Società ai propri clienti; eventuali sconti difformi dalle politiche aziendali, che normalmente provengono dall'agente (ad es. per ordini di campionatura o per progetti contract), vengono approvati dall'Area Manager previa adeguata giustificazione scritta da parte dello stesso e relativa comunicazione all'agente, al responsabile dell'Area Mercato ed all'Amministrazione. Oltre determinati importi gli eventuali sconti o altre agevolazioni finanziarie difformi dalle politiche aziendali devono essere approvati dal Responsabile dell'Area Mercato il quale è anche membro del Consiglio di Amministrazione.
- Riconciliazione di pagamenti e incassi: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinate con i debiti e crediti. Le partite non abbinate sono indagate e riconciliate.
- Movimenti bancari: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.
- Note di credito: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici; l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e in accordo con il principio della segregazione di funzioni.
- Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione "automatica". La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.
- Omaggi: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito. È comunque vietata l'effettuazione, a uno stesso beneficiario, di più omaggi sotto la soglia del modico valore e la cui somma comporta il superamento della soglia stessa. Gli omaggi sono sempre selezionati/acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con le controparti private.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- la fase di definizione del fabbisogno di acquisto prevede che l'Ente Richiedente definisca le specifiche tecnico / funzionali di acquisto (es. classe merceologica, descrizione sintetica, quantità, tempistiche) e predisponga la Richiesta di Acquisto (RdA) allegando le eventuali informazioni complementari (es. eventuali potenziali fornitori);
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, le modalità di assegnazione del contratto avvengono sulla base di criteri definiti e tracciati (procedura competitiva, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi: i) in casi di procedura competitiva la *short vendor list* viene definita sulla base di performance e valutazioni tecnico/commerciali, ii) in caso di assegnazione diretta, sulla base di scelte adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei controlli e profili autorizzativi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'Area Finance effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area Finance definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- l'Area Finance ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la stessa dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Finance, con il supporto del Controllo di Gestione, effettua controlla periodici, di quadratura e

riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);

- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale.

Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso, sulla correttezza e la congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché sulla presenza della dovuta autorizzazione.
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
- non vengono riconosciuti, o devono essere oggetto di restituzione, gli incentivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici (MBO) nel caso che gli stessi dovessero essere acquisiti attraverso comportamenti in violazione di norme di legge in tema di corruzione e di reati societari che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 5

I REATI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

5.1 I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-*BIS* DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha apportato importanti novità all'interno del D. Lgs. 231/2001, modificando l'art. 25-*bis* in materia di falsità, tra l'altro, in strumenti o segni di riconoscimento ed introducendo i nuovi artt. 25-*bis.*1 (in materia di delitti contro l'industria e il commercio) e 25-*novies* (in materia di delitti di violazione del diritto d'autore).

L'art. 25-*bis,* nella nuova versione, include alla lettera *f-bis)* tra i cd. "reati presupposto" i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del Codice Penale.

> *(f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

5.1.1 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. prevede che:

> *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*
>
> *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

La fattispecie si realizza mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso sia di marchi registrati (primo comma), sia di brevetti, disegni o modelli industriali (secondo comma).

La tutela offerta dall'art. 473, primo comma, c.p. è limitata ai soli marchi registrati, con esclusione di tutti i segni che, pur dotati di efficacia distintiva dell'attività o dei prodotti o dei servizi come i marchi collettivi, le denominazioni di origine, la ditta, la ragione o denominazione sociale, l'insegna, l'emblema, lo slogan o il marchio di fatto, non sono stati assoggettati alla procedura che conferisce un diritto di esclusiva, normativamente definito. La locuzione "segni distintivi" al primo comma dell'art. 473 c.p. viene intesa dall'opinione maggioritaria come non necessaria.

L'oggetto materiale del reato previsto nell'art. 473, secondo comma, c.p. è, invece, individuato nei brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (artt. 45 ss. c.p.i.), nei brevetti per modelli di utilità, aventi ad oggetto le forme nuove del prodotto industriale che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego (artt. 82 ss. c.p.i.), e nei brevetti per modelli e disegni ornamentali, che concernono i nuovi aspetti dell'intero prodotto o di una sua parte relativi alle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma o struttura superficiale, dei materiali o degli ornamenti (artt. 31 ss. c.p.i.).

La condotta penalmente rilevante di falsificazione si sostanzia nelle forme alternative della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio viene riprodotto abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposto su prodotti affini non genuini, in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza. Nel caso dei brevetti, invece, la contraffazione può consistere sia nella creazione *ex novo* o nella riproduzione abusiva dell'attestato di concessione del brevetto, che nella riproduzione abusiva dell'invenzione brevettata (Cass. pen. 2819/2013). In tale ultima ipotesi, la giurisprudenza considera integrata la condotta di contraffazione non solo quando c'è una «riproduzione pedissequa del prodotto o del procedimento per i quali è stato concesso il brevetto» ma anche quando non sia presente una «idea inventiva» e ci si limiti a «riprodurre mediante soluzioni banali e ripetitive la struttura generale oggetto del brevetto, non apportando alcun elemento di concreta novità».

La condotta affine di alterazione si manifesta, nel caso del marchio, nella sua riproduzione parziale, ma comunque tale da potersi confondere con il marchio originario (Cass. pen. 38068/2005). Nel caso dei brevetti, l'alterazione può consistere nella modificazione per aggiunta o soppressione dell'attestato di concessione del brevetto.

L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale, diversi di quelli previsti dall'art. 474 c.p. (v. sotto), di marchi contraffatti o alterati da altri. In particolare, può rientrare nella nozione di uso il caso di applicazione al prodotto del marchio contraffatto o alterato.

5.1.2 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. prevede che:

> *Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*
>
> *Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'art. 474 c.p. punisce chi, senza aver partecipato alle condotte di cui all'art. 473 c.p., mette in circolazione i prodotti industriali contraffatti.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. Al pari dell'art. 473 c.p., l'ambito di applicazione dell'art. 474 è limitato ai soli marchi registrati.

La norma distingue, in due separati commi, tra condotta di chi introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati (primo comma) e quella di chi, fuori dai casi di concorso nell'introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i citati prodotti.

Quanto alle diverse modalità, tra loro alternative, della condotta, si segnala che:

- la condotta di introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio si realizza quando la merce ha passato la frontiera italiana, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- il detenere per vendere consiste nel tenere in determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;
- la condotta di messa in vendita sussiste indipendentemente dalla vendita effettiva ed è caratterizzata dall'effettiva disponibilità della merce per gli eventuali acquirenti;
- la messa in circolazione è ogni altra forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori.

Affinché il reato sia integrato, è necessario che chi lo commette persegua il fine del raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa. L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

5.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis,* lett. f-*bis),* del D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di proprietà industriale:

1. acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli di proprietà industriale;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati.

5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

5.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la proprietà industriale sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

- Principi generali: La Società si impegna a verificare che i prodotti industriali acquistati e rivenduti dalla Società rechino sempre nomi, marchi e segni distintivi originali e, comunque, non contraffatti, ingannevoli o mendaci.
- Rapporti con la controparte: nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/intellettuale, la Società prevede di introdurre clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione della controparte: (i) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) che i diritti di utilizzo e/o sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi; (iii) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

- Ricerca e sviluppo: nel caso di realizzazione, sviluppo e/o immissione in commercio di nuovi prodotti, la Società si impegna a svolgere, se del caso ricorrendo anche alle competenze di Studi Professionali specializzati, le opportune ricerche onde escludere che il nuovo prodotto possa potenzialmente costituire violazione di un diritto di proprietà industriale/intellettuale vantato da terzi, anche al di fuori del territorio nazionale. Effettuare una nuova verifica, nel caso in cui, nel corso dello sviluppo del prodotto siano introdotte modifiche significative al prodotto.
- Licenze: la Società si impegna a ottenere, per ogni marchio o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza, e ad astenersi dall'utilizzare i progetti relativi a componenti o prodotti che le siano stati concessi in licenza oltre i limiti entro i quali ne è stata autorizzata.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 6

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-bis. 1 del D. Lgs. n. 231/2001:

> *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
>
> *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

6.1.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

> *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

Per quanto riguarda la "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 comma, c.p., secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Si deve, quindi, includere nella nozione di violenza sulle cose qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali gli artifici, i raggiri, le simulazioni e le menzogne. I mezzi fraudolenti possono consistere negli atti di concorrenza sleale descritti dall'art. 2598 c.c., e dunque, per esempio, nell'uso di marchi simili a quelli altrui se tali da ingenerare confusione, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire basata sull'imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

Precisamente, l'attività di concorrenza sleale può integrare il reato in esame allorquando l'uso dei mezzi fraudolenti sia diretto non solamente ad assicurare un utile economico, ma anche al turbamento dell'altrui attività economica.

6.1.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

> *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
>
> *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

La Corte di Cassazione ha precisato, quanto al concetto di "violenza" o di "minaccia", che essa è configurabile, ai fini della sussistenza del reato in esame, anche quando non sia stato compiuto alcun atto di violenza o minaccia esplicita, ma l'imprenditore si avvalga della forza intimidatrice di un sodalizio criminale per imporre sul mercato la propria attività imprenditoriale in termini esclusivi o prevalenti (Cass. 6462/2010).

Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica dei privati.

6.1.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

> *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*
>
> *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l'art. 474 c.p., che punisce l'introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall'aggravante specifica prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi.

Nei tratti essenziali la condotta coincide con il delitto di cui all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Tuttavia, il delitto di cui all'art. 514 c.p. si differenzia da quello di cui all'art. 474 c.p. per tre principali ordini di ragioni:

- l'art. 514 c.p. non richiede, a differenza dell'art. 474 c.p., che i marchi e i segni distintivi siano stati registrati;

- a differenza dell'art. 474 c.p., l'art. 514 c.p. estende la tutela anche ai nomi, e cioè alle firme, ditte, titoli, emblemi ed insegne che accompagnano un prodotto industriale per distinguerlo dagli altri e contrassegnarlo, senza tuttavia far parte del marchio;

- la norma in esame richiede, per la sussistenza del reato, il verificarsi di un nocumento all'industria nazionale, come conseguenza dell'azione del colpevole.

6.1.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

> *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*
>
> *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.*

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

La condotta tipica non richiede che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare la controparte.

Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia, dunque, in una violazione contrattuale e presuppone logicamente un contratto liberamente costituitosi tra le parti, che imponga l'obbligo di consegnare una cosa mobile (p. es. contratto di compravendita, di somministrazione, di permuta).

6.1.5 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

> *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i marchi siano registrati. Per quanto riguarda il concetto di "segno distintivo", inoltre, esso comprende la ragione o denominazione sociale, la ditta, l'insegna e le indicazioni di provenienza.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'art. 517 c.p. è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, senza essere contraffatti o alterati, siano imitati in modo da creare confusione e trarre in inganno il consumatore di media diligenza. In altre parole, è sufficiente l'imitazione generica del nome, marchio o segno distintivo altrui; di conseguenza, possono ricadere nell'ambito dell'art. 517 c.p. anche i segni solo superficialmente somiglianti con l'originale.

Anche in tale fattispecie, come nell'art. 516 c.p., l'interesse tutelato dalla norma penale è rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell'ordine economico, non volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente l'affidamento degli acquirenti sui medesimi.

6.1.6 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

> *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
>
> *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
>
> *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
>
> *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Presupposto della condotta è la presenza di un valido titolo di proprietà industriale, come, in particolare, il marchio, il brevetto, l'invenzione o il disegno.

La condotta tipica, tanto nelle modalità del primo comma che in quelle del secondo comma, si realizza tramite comportamenti di natura parassitaria consistenti nell'usurpazione o nella violazione del titolo di proprietà industriale.

Per "usurpazione" si intende l'appropriazione e/o l'uso di un altrui diritto senza il consenso del titolare. Secondo la giurisprudenza, rientrano in questa ipotesi il caso del licenziatario a cui il titolare del marchio abbia attribuito un'esclusiva per la distribuzione dei propri prodotti in un determinato ambito territoriale e che invece smerci i beni anche in altri ambiti, nonché il caso del fabbricante a cui il titolare del brevetto abbia affidato la realizzazione di un determinato numero di copie della cosa oggetto dell'invenzione, il quale in

violazione degli accordi contrattuali ne produca occultamente un numero superiore, provvedendo poi a sfruttare commercialmente in maniera autonoma quelle che costituiscono l'eccedenza (Cass. 03.03.2016).

Per "violazione" si intende qualsiasi trasgressione delle specifiche disposizioni del codice della proprietà industriale che regolano i diversi tipi di privativa, delineando i relativi diritti del titolare.

Per quanto riguarda la condotta tipica del primo comma ("fabbricazione o impiego industriale"), vi rientra l'impiego di oggetti o beni coperti da un segno distintivo altrui, senza il consenso del titolare, come per esempio nel caso del fabbricante d'auto che monti dei pneumatici coperti da marchio senza l'autorizzazione del titolare del marchio stesso.

La disposizione si apre con una clausola di riserva, che vale ad escludere la configurabilità del delitto nei casi in cui il fatto sia riconducibile nell'ambito di applicazione dei più gravi reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.. In linea generale, nondimeno, la principale differenza tra il delitto di cui all'art. 517-ter c.p. e quelli di cui agli artt. 473 e 474 c.p. consiste nel fatto che il primo ha ad oggetto prodotti con segno autentico ed originale (e, dunque, non contraffatto né alterato), ma utilizzato senza il consenso o in modo difforme dalla volontà del suo titolare.

6.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*bis.1* del D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in esame:

1. realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti;
2. acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli di proprietà industriale;
3. negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
4. rapporti di cooperazione e contatti con controparti private concorrenti della Società;
5. definizione e attuazione delle politiche commerciali e di gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie/informazioni e/o alla pubblicità relativa ai prodotti.

6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, si evidenzia, innanzitutto, che Lamitex S.p.A. ha provveduto a verificare – anche con l'assistenza dell'Unione Industriali di Pordenone – la possibilità di certificare l'origine non-preferenziale di alcuni dei propri prodotti mediante l'apposizione sugli stessi del marchio "Made in Italy".

Sono state, quindi, individuate le voci doganali all'interno delle quali inquadrare le linee di prodotto interessate ed è stata accertata la piena sussistenza dei requisiti per l'acquisizione dell'origine non preferenziale dei prodotti stessi.

Al fine di scongiurare il rischio di incorrere in errori, peraltro, la Società ha predisposto un sistema di associazione automatica delle voci doganali ai corrispondenti prodotti finiti, tramite la c.d. "anagrafica articoli" del proprio gestionale aziendale.

6.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio, sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

A tal fine la Società:

- si astiene dall'utilizzare i progetti relativi a componenti o prodotti che le siano stati concessi in licenza oltre i limiti entro i quali ne è stata autorizzata;
- impone espressamente a tutti i soggetti da essa incaricati dello studio del prodotto, attraverso apposita clausola contrattuale, il tassativo divieto di proporre prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri imitativi, tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto oppure con usurpazione di diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza;
- impone di astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- impone un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare;
- mantiene nei rapporti di partnership industriale, nella partecipazione a progetti di ricerca ovvero ad iniziative di settore, nonché negli accordi commerciali in genere, comportamenti votati alla massima lealtà, onestà e correttezza nei riguardi delle imprese partner o concorrenti e nell'assoluto rispetto dell'altrui libero esercizio industriale e commerciale;
- impone di astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti, mass media e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti non conformi alla correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza.

In particolare, la Società provvederà a:

- effettuare una prima verifica della non interferenza dei propri prodotti di con i diritti di proprietà industriale altrui mediante l'utilizzo dei motori di ricerca disponibili;
- prima della distribuzione dei propri prodotti, a far verificare da parte di tutte le funzioni preposte, ciascuna per le attività di propria competenza, l'origine, la provenienza e la qualità dei propri prodotti destinati alla commercializzazione;
- effettuare, se del caso, ulteriori verifiche ricorrendo anche alle competenze di Studi Professionali specializzati al fine di svolgere le opportune ricerche onde evitare che il prodotto che si intende mettere in commercio possa potenzialmente costituire violazione di un diritto di proprietà industriale vantato da terzi, anche al di fuori del territorio nazionale;
- effettuare una nuova verifica, nel caso in cui, nel corso dello sviluppo del prodotto siano introdotte modifiche significative al prodotto;
- verificare che non vengano divulgate informazioni ingannevoli e/o fuorvianti circa l'origine, la qualità, le caratteristiche e la provenienza dei prodotti di la Società e/o dei componenti in essi utilizzati nell'ambito di campagne pubblicitarie e/o attività promozionali, nonché di astenersi dall'inserire e/o divulgare informazioni ingannevoli e/o fuorvianti circa origine, provenienza qualità, caratteristiche dei prodotti di la Società e/o dei componenti in essi utilizzati nella predisposizione e circolarizzazione del materiale istituzionale e tecnico/commerciale predisposto dalla Società.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 7

I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25-*novies* del Decreto, introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009, prevede la responsabilità a carico dell'Ente per la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla Legge n. 633 del 1941 rubricata "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*". In particolare, l'art. 25-*novies* del Decreto dispone che:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
>
> *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

7.1.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (Art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della Legge 22/04/1941 n. 633)

L'art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della Legge 22/04/1941 n. 633 prevede che:

> *Salvo quanto previsto dall'art. 17 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualunque forma:*
>
> *…*
>
> *(a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
>
> *3. La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

7.1.2 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (Art. 171-bis della Legge 22/04/1941 n. 633)

L'art. 171-bis della Legge 22/04/1941 n. 633 prevede che:

> *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*
>
> *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma in esame punisce due fattispecie distinte:

- La prima fattispecie è integrata da chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- La seconda fattispecie concerne chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

7.1.3 Art. 171-ter della Legge 22/04/1941 n. 633

L'art. 171-ter della Legge 22/04/1941 n. 633 prevede che:

> *E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*
>
> *a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
>
> *b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

> *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
>
> *a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
>
> *b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
>
> *c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
>
> *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

La fattispecie di delitto inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo in oggetto sono molteplici. Esse sono, principalmente, riconducibili:

- all'abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione e noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche;
- all'introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, distribuzione, noleggio o installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- alla comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

7.1.4 Violazioni nei confronti della SIAE (Art. 171-*septies* della Legge 22/04/1941 n. 633)

L'art. 171-*septies* della Legge 22/04/1941 n. 633 prevede che:

> *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*
>
> *a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
>
> *b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge n. 633/41, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, secondo comma, della Legge n. 633/41.

7.1.5 Art. 171-*octies* della Legge 22/04/1941 n. 633

L'art. 171-*octies* della Legge 22/04/1941 n. 633 prevede che:

> *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

> *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

7.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 171 della Legge n. 633/1941.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in analisi:

1. la gestione dei sistemi informatici, con particolare riguardo all'acquisto, installazione e gestione di licenze software e di banche dati, nonché ai procedimenti di *file sharing* e *upload/download*;
2. le comunicazioni commerciali ed istituzionali della Società, con particolare riferimento all'attività di predisposizione ed invio di offerte o di qualsiasi altra comunicazione e documentazione da parte della Società alla clientela (cataloghi dei prodotti, comunicazioni promozionali, ecc.);
3. la gestione del sito internet della Società.

7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

7.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore <u>è fatto divieto ai Destinatari del MOG di</u>:

- acquisire e/o utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivideclinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte dellaSocietà;

- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- utilizzare banche dati prive di licenza d'uso e/o senza rispettare le limitazioni e le condizioni previste nel relativo contratto di licenza;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa;
- utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- distribuire software aziendali a soggetti terzi;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Il responsabile dei Sistemi Informativi, anche con l'ausilio di un consulente esterno specializzato, effettua controlli periodici dei sistemi informatici della società ed in particolare:

1. censisce i software in uso su ciascuna postazione, verifica la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda, controlla periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
2. provvede all'acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
3. verifica l'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (CD, DVD o altro) presenti in azienda;
4. controlla i livelli di traffico e i procedimenti di file sharing e upload/download;
5. svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

La Società assicura, inoltre, la massima attenzione nell'ambito della gestione di materiale, di qualsiasi tipologia, protetto da diritto d'autore e/o da privative industriali, nell'ambito:

- della propria attività promozionale/pubblicitaria;
- della gestione delle comunicazioni ai clienti finali;
- dei rapporti con le proprie controparti commerciali e con i fornitori;
- della gestione del sito internet della Società, provvedendo ad espletare un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore.

Nei contratti con i collaboratori esterni devono essere contenute apposite clausole che sanciscano l'impegno delle controparti contrattuali all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e regolino le conseguenze della violazione, da parte delle stesse, delle norme di cui al Decreto, dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, nonché delle leggi in materia. Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalle leggi in materia.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 8

I REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, NONCHÉ I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

8.1 I delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 25-*octies* del Decreto prevede la responsabilità a carico dell'Ente per la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, inseriti nel Decreto Lgs. 231/01 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs 231/ 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni) e della L. 186/2014 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*". In particolare, l'art. 25-*octies* del Decreto dispone che:

> *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
>
> *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

8.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*
>
> *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*
>
> *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le*

cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

È punibile per ricettazione chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi reato (sebbene con le limitazioni di seguito evidenziate), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Si possono, dunque, configurare due tipi di condotte: la ricettazione vera e propria e la c.d. intermediazione nella ricettazione.

Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del denaro o della cosa proveniente da reato ovvero, nell'ipotesi dell'intermediazione, quando sia compiuta l'intromissione da parte del soggetto agente.

Si segnala che, in relazione alle fattispecie di reato previste dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., il legislatore è recentemente intervenuto con il D. Lgs. n. 195/2021, di recepimento e attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Con tale decreto sono state introdotte modifiche alle norme incriminatrici sopra individuate (ed oggetto di trattazione in questo e nei successivi paragrafi) che hanno riguardato, tra le altre cose, l'ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio che, oggi, ricomprendono anche le contravvenzioni (punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e i delitti colposi che, fino all'entrata in vigore della citata riforma, erano esclusi dall'ambito di operatività delle riferite norme.

In particolare, il D. Lgs. n. 195/2021 – oltre ad aver esteso per la prima volta il novero dei reati presupposto dei delitti sopra individuati anche alle contravvenzioni – ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, prevedendo che tali fattispecie siano configurabili anche ove le rispettive condotte abbiano ad oggetto beni provenienti da delitto colposo (come già previsto per ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie.

Quanto poi, in particolare, al delitto di ricettazione, ha introdotto una nuova ipotesi di c.d. ricettazione aggravata per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (come già previsto per riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio), uniformando, anche da tale punto di vista, le predette norme incriminatrici.

La riforma, inoltre, ha esteso la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero, senza più alcuna limitazione.

8.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.):

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Ai sensi della norma in esame, è punibile per riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni atte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa o contravvenzionale.

Si possono, dunque, configurare tre condotte alternative: la sostituzione, il trasferimento e il compimento di altre operazioni. In ogni caso, la condotta deve avere attitudine a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

L'art. 648-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, in caso di condanna o patteggiamento.

Come anticipato nel precedente par. 8.1.1, al quale si rinvia per una trattazione più completa dell'argomento, il D. Lgs. n. 195/2021 ha modificato la norma incriminatrice in esame, ampliando il novero dei reati presupposto che, a seguito della riforma, ricomprendono anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e i delitti colposi.

8.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il delitto di impiego non richiede che la condotta si risolva in un ostacolo all'identificazione dell'origine illecita dei proventi: ne deriva che possono costituire oggetto materiale del reato anche beni privi di qualsiasi traccia di illiceità. Vengono, dunque, in esame sia utilità già proficuamente riciclate, sia proventi illeciti aventi già dall'inizio una parvenza di legittimità, come per esempio i risparmi indebiti provenienti da reati fiscali.

La norma registra l'ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.

La clausola di sussidiarietà fra le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita determina la prevalenza di quest'ultimo delitto quando la condotta sia finalizzata *ab origine* all'impiego dei proventi illeciti e non sia il frutto di una distinta attività successiva alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio (se taluno sostituisce il denaro di provenienza illecita con altro denaro e poi impiega il provento derivante da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie risponde del reato di cui all'art. 648 *bis* c.p., mentre costui risponde del reato di cui all'art. 648 *ter* c.p. se il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in tali attività e viene così ripulito).

L'art. 648-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del

reato, in caso di condanna o patteggiamento.

Come anticipato nel precedente par. 8.1.1, al quale si rinvia per una trattazione più completa dell'argomento, il D. Lgs. n. 195/2021 ha modificato la norma incriminatrice in esame, ampliando il novero dei reati presupposto che, a seguito della riforma, ricomprendono anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e i delitti colposi.

8.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):

> *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
>
> *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*
>
> *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
>
> *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto; due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto:

1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa o contravvenzionale del loro oggetto;
2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Si deve, in particolare, rilevare come, in relazione al reato in esame, si possano individuare due distinte ipotesi che possono compendiarsi sinteticamente come l'autoriciclaggio nell'ente e l'autoriciclaggio dell'ente.

Il primo caso (autoriciclaggio nell'ente) si ha quando il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da reato non siano nel patrimonio dell'ente, tanto che l'autoriciclaggio si realizza proprio attraverso l'acquisizione di titolarità della *societas* sull'oggetto materiale dell'autoriciclaggio. L'ipotesi in esame viene astrattamente in rilievo ogni qualvolta il soggetto apicale o il subordinato immetta nell'ente, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione dell'illecita provenienza, risorse provenienti dalla commissione di un reato da utilizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La seconda ipotesi, quella dell'autoriciclaggio dell'ente, vede la provvista illecita già *ab origine* nella disponibilità della *societas* stessa; questa avrebbe, per così dire, beneficiato direttamente dei proventi del reato, presupposto proprio del successivo autoriciclaggio.

L'art. 648-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, in caso di condanna o patteggiamento.

Anche con riguardo alla fattispecie di reato in esame, il D. Lgs. n. 195/2021 ha modificato la norma incriminatrice, ampliando il novero dei reati presupposto che, a seguito della riforma, ricomprendono anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e i delitti colposi.

È stata prevista, inoltre, una circostanza attenuante comune per il caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia, tale circostanza non si applica, operando invece il trattamento sanzionatorio di cui al comma primo, ove il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui al delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.

8.2 I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 25-*octies.1* del Decreto, introdotto nell'ordinamento dal D. Lgs. 184/2021, prevede che le società possano essere ritenute responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, delle seguenti ulteriori fattispecie criminose:

a) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
b) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
c) frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, la possibilità di sanzionare le società – anche applicando nei confronti della stessa sanzioni interdittive – per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, di qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica (ad es. falsità in atti di cui agli 476 e ss. c.p.), contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, quando il medesimo abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e purché il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

In particolare, l'art. 25-*octies*.1 del Decreto dispone che:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
>
> *b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
>
> *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende*

il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

8.2.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.):

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

A seguito delle modifiche alla norma in commento introdotte dal D. Lgs. 184/2021, l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 493-ter c.p. – che consisteva soltanto nelle carte di credito o di pagamento, ovvero in qualunque altro documento analogo, che abilitasse al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi – è stato ampliato fino a ricomprendervi anche qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La fattispecie, dunque, punisce le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro strumento "materiale" di pagamento, ma anche di tutti gli altri strumenti di pagamento diversi dai contanti, tra i quali possono farsi rientrare anche gli strumenti di pagamento immateriali (ad. es "bitcoin").

Come anticipato, la norma incriminatrice individua diverse condotte tipiche che meritano di ricevere separata evidenza.

Infatti, al primo periodo il legislatore punisce l'indebito utilizzo degli strumenti sopra indicati, da parte di un soggetto che non è il titolare degli stessi, dovendosi intendere per indebito (e, quindi, penalmente rilevante) qualsiasi utilizzo degli strumenti pagamento che sia posto in essere in assenza dell'autorizzazione da parte del relativo titolare.

Il secondo periodo, a sua volta, contempla una pluralità di condotte, alternative fra loro, consistenti nella falsificazione o alterazione degli strumenti in esame, nonché nel loro possesso, nella loro cessione o nella loro acquisizione, tanto ove tali strumenti siano di provenienza illecita quanto ove i medesimi siano stati oggetto di falsificazione o alterazione; allo stesso modo è punita l'ulteriore ipotesi della produzione di uno o più ordini di pagamento tramite di essi.

Mentre la condotta di falsificazione consiste nella creazione di un documento/strumento "artefatto", solo apparentemente riferibile all'istituto di credito emittente ma, in realtà, privo di qualsivoglia collegamento negoziale con quest'ultimo, l'alterazione si concretizza nella artificiosa modificazione di un documento/strumento in precedenza regolarmente emesso (ad esempio attraverso la modifica della relativa data di scadenza o delle generalità del titolare).

Il reato, in tutte le sue configurazioni, è punibile a titolo di dolo specifico, richiedendosi il fine di trarne profitto per sé o per altri, ma il conseguimento del profitto non è necessario ai fini della consumazione del reato, che si realizza nel momento e nel luogo in cui si concretizza una delle condotte alternative in cui si sostanzia la fattispecie.

L'art. 240 c.p. prevede, inoltre, la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. Allo stesso modo, il comma 2 dell'art. 493-ter c.p., prevede che sia sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti nonché del profitto o del prodotto del reato, in caso di condanna o patteggiamento.

8.2.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.):

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*
>
> *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel codice penale il nuovo delitto di "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.), con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Al comma 2 del nuovo 493-quater c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 493-ter c.p., è prevista la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici utilizzati per la commissione del reato, nonché del profitto o del prodotto del reato, in caso di condanna o patteggiamento.

Le condotte sopra individuate sono penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di fare uso o di consentire ad altri l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le condotte, inoltre, rientrare nell'ambito di operatività della norma in commento, devono avere ad oggetto strumenti "principalmente" costruiti o "specificamente" adattati al fine di commettere reati "riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante".

8.2.3 Frode Informatica

Ai sensi dell'art. 640-ter c.p.:

> *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
>
> *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Per effetto delle modifiche apportate al codice penale e al D. Lgs. 231/2001 ad opera del D. Lgs. 184/2021 – che ha introdotto nel D. Lgs. 231 il nuovo art. 25-octies.1 relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed ha introdotto una nuova circostanza aggravante al comma 2 dell'art. 640-ter c.p. – è ora previsto che le società possano essere ritenute responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, non solo del delitto di frode informatica commesso nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico ma anche, limitatamente all'ipotesi in cui sia prospettabile l'aggravante della realizzazione di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, del delitto di frode informatica commesso a danno di privati.

La condotta incriminata consiste nell'alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

8.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies e dall'articolo 25-octies.1 del Decreto.

Considerando che le fattispecie delittuose in questione potrebbero essere realizzate da chiunque (cd. reati

comuni) si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio dell'Ente vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente: tale attinenza potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento, ovvero ancora nel caso di utilizzo, per il pagamento di qualsivoglia costo a carico della società, di strumenti pagamento non riconducibili alla società stessa ed in assenza dell'autorizzazione da parte del relativo titolare.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in analisi:

1. rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e finanziarie (es. contratti di acquisto e/o vendita, transazioni finanziarie, investimenti con soggetti terzi e sponsorizzazioni);
2. Gestione degli acquisti di materie prime, semilavorati e componenti e forniture con la formula "chiavi in mano";
3. Acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi anche in occasione di ampliamento della linea produttiva;
4. Gestione della contabilità generale;
5. Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società;
6. Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
7. Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
8. Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari;
9. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
10. Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: (i) informazioni bancarie; (ii) dati di fatturazione o di credito; (iii) dati relativi a pagamenti;
11. Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possano: (i) essere intercettate informazioni rilevanti in relazione ai sistemi di pagamento aziendali o di terze parti; (ii) essere acquisiti, alterati o, comunque, utilizzati sistemi informatici o telematici mediante i quali sia possibile la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
12. Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
13. Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di strumenti di pagamento e credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale, del Regolamento Informatico e degli accordi di volta in volta sottoscritti con gli eventuali collaboratori esterni.

8.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

8.4.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, collaboratori esterni e partners commerciali/finanziari, in particolare in base agli indicatori di anomalia pubblicati dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia), nonché in base all'elenco dei

paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

- Movimenti bancari: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari;
- limitare l'utilizzo di denaro contante utilizzando prioritariamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per le entrate che per l'effettuazione di spese;
- concedere l'accesso alle carte di credito/pagamento ed ai sistemi di pagamento aziendali alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali e che siano debitamente autorizzate.
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni nonché la loro corrispondenza con la fattura/ordine/contratto. In ogni caso identificare il titolare effettivo per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività;
- prevedere che tutti i pagamenti siano effettuati da persona a ciò delegata o comunque autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Per i pagamenti superiori a determinati importi (normalmente 1.000 € per singolo fornitore e 10.000 € per singola distinta) prevedere che i pagamenti siano soggetti a doppia firma del delegato e di un amministratore;
- verificare la corrispondenza dei pagamenti ricevuti, con riferimento alla piena coincidenza tra ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni nonché la loro corrispondenza con la fattura/ordine/contratto; in caso di mancata corrispondenza, verificarne le ragioni e, qualora non risulti che il pagamento è stato disposto da parte di un terzo su incarico del debitore effettivo per un suo debito relativo ad una fattura/ordine/contratto, avvisare immediatamente il soggetto che abbia disposto tale pagamento al fine di verificarne le ragioni e disporne l'eventuale restituzione.
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita; con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, paesi soggetti ad embargo, etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di eventuali accordi/*joint-ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- assicurare la trasparenza e tracciabilità di ogni eventuale accordo/*joint-ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-ventures*;
- prevedere una procedura interna di gestione dell'anagrafica di clienti e fornitori (ragione/denominazione sociale, indirizzo di fatturazione, indirizzo spedizione merci, coordinate IBAN, modalità di pagamento) e di corretta gestione contabile dei rapporti con gli stessi;
- non acquistare beni o servizi per un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- le operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti) devono essere

effettuate nel rispetto della legge e dello statuto, fornendo agli organi societari e di controllo adeguate informative, e devono essere deliberate dagli organi a ciò preposti, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari (tali operazioni dovranno essere, quindi, compiute attraverso bonifico bancario e/o assegno circolare);

- le attività attinenti al processo fiscale devono essere svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- nelle dichiarazioni fiscali della Società non andranno indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, oppure elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, né comunque una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva;
- la documentazione fiscalmente rilevante dovrà essere conservata nel rispetto dei termini di legge;
- la tenuta dei registri contabili dovrà avvenire secondo criteri di ordine, sistematicità e tempestività;
- ogni dipendente sarà responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili, tablet ecc.), che dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse dovranno essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali loro furti o danneggiamenti.

<u>Acquisti di beni, servizi e consulenze:</u>

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni e servizi dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- l'Area Finance effettua i controlli di congruità tra l'Ordine di Acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Flussi monetari e finanziari:

- l'Area Finance definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- l'Area Finance ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Finance, in collaborazione con il Controllo di Gestione, effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- l'Area Finance, in collaborazione con il Controllo di Gestione, predispone attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'home-banking da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- l'Area Finance può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
- le valutazioni sulla sostenibilità dell'investimento di acquisti e di vendita di azioni proprie o di società terze sono adeguatamente documentate e tracciate, unitamente alla definizione dei piani industriali a supporto delle stesse;
- l'accesso alle carte ed ai sistemi di pagamento aziendali sarà concesso alle sole persone che ne abbiano necessità in considerazione delle loro funzioni aziendali;
- l'Area Finance, in collaborazione con il Controllo di Gestione, provvede alla riconciliazione di pagamenti e incassi: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati con i debiti e i crediti. Le partite non abbinate sono indagate e riconciliate.

In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto divieto:

I. di effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico o su conti non espressamente riconducibili al soggetto che ha effettuato la prestazione;
II. di trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00;
III. di emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, di emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi (o IVA) superiori agli importi reali nonché di effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute e ciò al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
IV. di effettuare i pagamenti in assenza di tutti i requisiti di controllo preventivo stabiliti dalla Società; in particolare è fatto divieto di pagare consulenze a società straniere con un oggetto vago e per

un ammontare incongruo per eccesso od effettuare il pagamento di compensi anomali ad amministratori in quanto non deliberati o deliberati in misura sproporzionata rispetto l'attività svolta, ovvero celati dietro presunte attività di consulenza, al solo scopo di trasferire denaro derivante da operazioni delittuose;

V. di occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno;

VI. di effettuare pagamenti / accettare incassi su/da conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei "*tax heaven*" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dalla funzione amministrativa competente;

VII. di effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia.

VIII. di accedere ad un sistema informatico altrui ed acquisire informazioni bancarie, dati di fatturazione o di credito o qualsiasi dato o informazione rilevante relativi a pagamenti;

IX. di accedere, acquisire o, comunque, utilizzare sistemi informatici o telematici costruiti principalmente per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

X. di fornire attraverso un documento informatico informazioni, dichiarazioni o dati mendaci e comunque non veri;

XI. di falsificare e/o alterare documenti e/o dati informatici, pubblici o privati, riguardanti strumenti di pagamento della società o di terzi;

XII. di accedere a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;

XIII. di effettuare sponsorizzazioni o donazioni a Fondazioni o ONLUS non meglio individuate, al solo scopo di trasferire denaro proveniente da fattispecie delittuose.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 9

I REATI TRANSNAZIONALI

9.1 LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione ha la finalità di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal scopo, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa[10].

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006,

> *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
>
> *a) sia commesso in più di uno Stato;*
>
> *b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
>
> *c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
>
> *d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);

[10] L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:
"*1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.*
2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge n. 146 del 2006 ritenute astrattamente applicabili alla Società.

9.1.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'art. 416 c.p. prevede che:

> *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
>
> *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
>
> *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
>
> *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
>
> *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
>
> *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
>
> *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di

un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

A titolo esemplificativo, il reato di criminalità organizzata potrebbe configurarsi nel caso in cui uno Soggetto Apicale e/o un Soggetto Subordinato si associasse/ro, nell'interesse o a vantaggio della Società, con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. In particolare, nel caso in cui tale reato fosse commesso in un contesto transnazionale, lo stesso integrerebbe la fattispecie di reato transnazionale.

9.1.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998)

L'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che:

> *[…] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
>
> *a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
>
> *b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
>
> *c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
>
> *d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
>
> *e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
>
> *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
>
> *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
>
> *a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
>
> *b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*
>
> *[…] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

E' punito, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'art. 12, comma 1, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi compie le suddette attività al fine di procurare l'ingresso illegale nel territorio "di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico*".

"*Nel reato di favoreggiamento della presenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall'art. 12, comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il fine dell'ingiusto profitto sussiste in caso di concessione a immigrato clandestino di locali ad uso abitativo qualora il proprietario dei locali abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico, consistenti nella permanente disponibilità senza limiti di tempo della manodopera, ottenuta mediante la concessione in comodato di ridottissimi spazi e di giacigli di fortuna ricavati nel luogo di lavoro in dispregio delle più elementari condizioni di igiene e salubrità e di rispetto della dignità della persona, e si desume dall'averlo indotto a stipulare un tipo di contratto che consente al proprietario, oltre che di disporre in maniera permanente della manodopera, di eludere effetti per lui svantaggiosi e propri del diverso contratto di locazione, essendo evidente che le sanzioni non penali previste per l'inottemperanza degli obblighi di registrazione e di versamento della relativa imposta sul reddito sono destinate ad aggiungersi e non a sostituire quelle penali, direttamente connesse all'inosservanza del divieto posto dall'art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998*" Cass. pen. Sez. I Sent., 16/11/2010, n. 45091.

9.1.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. prevede che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non

rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

9.1.4 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L'art. 378 c.p. prevede che:

> *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
>
> *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
>
> *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*
>
> *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

La condotta delittuosa consiste nell'aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Colpevole del reato in esame è colui che, ad esempio, sentito dai carabinieri o dalla polizia come persona informata sui fatti, mente oppure omette di dire quello che sa, per aiutare l'autore del reato presupposto.

In questo caso anche una menzogna o il semplice silenzio sono idonei a integrare il delitto in questione, qualora il comportamento posto in essere sia oggettivamente idoneo ad intralciare il corso della giustizia.

9.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 10 della l. n. 146/2006.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

1. Acquisti di beni e servizi (selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi, ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo; negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con i clienti privati);
2. selezione e gestione dei rapporti con intermediari, procacciatori d'affari e agenti;
3. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
4. gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
5. gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni (macchinari, componenti, ricambi) o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);

6. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici degli Enti competenti (e.g. Consolati ed Ambasciate) in occasione della richiesta di ingresso in Italia e predisposizione di lettere di invito per attività lavorativa presso la Società;
8. gestione del pre-contenzioso e contenzioso penale.

9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

9.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale relativa a Ricettazione e Riciclaggio, ai Reati Ambientali, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

In aggiunta è richiesto il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei delitti contro le immigrazioni clandestine, che trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società:

- è mantenuta traccia delle motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio italiano;
- la Società monitora le persone per le quali procura l'ingresso nel territorio italiano indicazione con particolare riferimento alla data di uscita dallo stesso, ove prevista.

CAPITOLO 10

I REATI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

10.1 I DELITTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-*QUINQUIES* E 25-*DUODECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Il D. Lgs. 16.07.2012 n. 109 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-duodecies, che prevede che l'Ente sia responsabile nel caso in cui venga commesso il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/98. La legge n. 161/2017 ha, successivamente, novellato l'art. 25-duodecies del Decreto 231, estendendo la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98 in tema di ingresso e permanenza illegali degli stranieri nel territorio dello Stato.

Inoltre, la legge 29.10.2016 n. 199-bis ha introdotto nel novero dei reati presupposto per la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 25-quinquies del Decreto 231 il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 c.p..

L'art. 25-*quinquies* del Decreto dispone che:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25-*duodecies* del Decreto dispone che:

> *1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
>
> *1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
>
> *1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un*

anno.

10.1.1 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - art. 25-*quinquies*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Tale reato, anche detto caporalato, può essere commesso attraverso due condotte alternative, consistenti rispettivamente:

1. nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, oppure
2. nell'utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante la predetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Di conseguenza, viene sanzionato penalmente anche chi utilizza o impiega a proprio beneficio le prestazioni dei lavoratori reclutati da altri (Cass. 51634/2017).

L'art. 603-bis, comma III, c.p. precisa che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3. la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che il lavoratore sia italiano o straniero.

10.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998) - art. 25-*duodecies:*

> *12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*
>
> *12-bis) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*
>
> *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
>
> *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
>
> *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

La responsabilità dell'Ente può essere affermata solo nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze aggravanti:

a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p..

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzato le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto sopra analizzate.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in analisi:

1. selezione, assunzione e gestione del personale;
2. selezione subappaltatori, controlli sulle forniture in appalto di servizi ed opere.
3. gestione dei contratti di appalto di opere e/o servizi con società esterne.

10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

10.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati in materia di sfruttamento del lavoro richiamati dall'articolo 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

- rispettare, in sede di stipula di contratti di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo), di appalto di opere e/o servizi e di somministrazione di lavoro gli obblighi imposti dal diritto del lavoro, e in particolare quelli in tema di retribuzione, orario di lavoro, ferie, tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali, di associazione e di rappresentanza;
- prevedere un controllo incrociato della conformità dei contratti di lavoro alla normativa vigente sia da parte dell'Area Finance (Risorse Umane) che da parte del consulente del lavoro esterno alla Società;
- gestire correttamente e tempestivamente tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- verificare e monitorare nel tempo che i lavoratori stranieri impiegati dalla Società siano provvisti di regolare e valido permesso di soggiorno e di autorizzazione al lavoro ed astenersi dall'impiegare personale privo di tali permessi ed autorizzazioni, ancorché soltanto scaduti e non ancora rinnovati. A tal fine, in particolare, dovrà essere previsto un periodico controllo incrociato dei rapporti di lavoro in essere con cittadini stranieri sia da parte dell'Area Finance (Risorse Umane), che da parte del consulente del lavoro esterno alla Società;
- garantire anche ai lavoratori stranieri il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi lavoro applicabili;
- instaurare e gestire i rapporti di lavoro con controparti straniere e i relativi adempimenti in conformità alla normativa vigente in tema di immigrazione;
- archiviare in apposita cartella del lavoratore straniero il relativo permesso di soggiorno;
- verificare che eventuali contratti di appalto di opere /o servizi che la Società dovesse concludere con terzi vengano formulati in forma scritta e siano caratterizzati dal rischio d'impresa a carico dell'appaltatore (ad es. impiego di macchine ed attrezzature proprie dell'appaltatore) e dal potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in capo all'appaltatore;
- verifiche documentali per le ditte di appalto e subappalto sugli aspetti societari e sui requisiti tecnici prima dell'ingresso in stabilimento;
- nel caso di stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto, chiedere ai partner commerciali uno specifico impegno scritto al rispetto degli obblighi imposti dal diritto del lavoro e, in particolare, di quelli in tema di retribuzione, orario di lavoro, ferie, tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali, di associazione e di rappresentanza (chiedere, ad esempio, DURC, visura e bilancio)
- verificare che eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi o di somministrazione che la Società dovesse concludere con terzi contengano una espressa clausola di risoluzione in danno del fornitore, qualora questi metta in atto comportamenti contrari agli obblighi imposti dal diritto del lavoro.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 11

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

11.1 LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2008 (C.D. "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA")

La Società ha considerato rilevante, nell'esercizio della propria attività, il rischio di commissione delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, per questo, si è dotata di un Sistema di Gestione certificato secondo norma ISO 45001:2018, a cui si rimanda integralmente.

In particolare, come sarà più ampiamente illustrato *infra*, tale certificazione è stata decisa al fine di prevenire:

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Ha, quindi, proceduto all'elaborazione e costruzione del Modello in applicazione sia dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 sia dell'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("TUS" o "D. Lgs. n. 81/2008").
Come già esposto nella Parte Generale, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 individua i criteri, i contenuti e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:

- individuare le attività "*a rischio-reato*";
- prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano posti in essere:

- una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali e, quindi, validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce in via esplicita e specifica quali sono i requisiti che il Modello deve soddisfare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando, in particolare, le seguenti caratteristiche:

- attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione delle attività relative (comma 1), con specifico riferimento:
  a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,

riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

- previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti (comma 3);
- predisposizione di idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).

Ne consegue che l'efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e adozione di:

- protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30, comma 2);
- un'organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3), a partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare attenzione alle figure specifiche previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, etc.);
- un sistema di controllo in grado di:
  a) verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
  b) vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito);
  c) analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
  d) aggiornare il Modello quando "*siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*".

11.2 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001 - Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

L'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che:

> *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

> *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
>
> *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

11.2.1 Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Committente

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

Il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori tra l'altro, di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori, anche autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

Coordinatore per la Progettazione

Il soggetto, incaricato dal committente o dal responsabile dei Lavori, di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e di predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. oltre che le leggi integrative, ad es. D. L 146 del 20 ottobre 2021 art. 13. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D. Lgs. 81/08)

- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

Fascicolo dell'Opera

Il fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della Società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art.29 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Preposto

Il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati

alla natura dell'incarico conferitogli, ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e, tra le altre cose:

- sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
- in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I reati di cui all'Art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera o di una parte della procedura.

Sorveglianza Sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ente finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

SLL

Salute e sicurezza dei lavoratori.

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell'emergenza.

Referente Tecnico

Soggetto incaricato di assicurare la corretta realizzazione, in conformità alle norme e specifiche tecniche di progetto o del capitolato speciale, delle opere e dei servizi commissionati ad appaltatori/fornitori.

11.2.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

11.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'Art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

11.3.1 OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona".

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'avere il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione

di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'ente risponde, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

11.3.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (art. 590, comma 3 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale".

La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente, risponde ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 Euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve avere un modello di organizzazione e di gestione idoneo per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo l'Ente ha tenuto conto:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi;
- dei principi della ISO 45001:2018;
- delle Linee Guida e norme tecniche;
- dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

11.4 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO (art. 55 D. Lgs. 81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, l'Ente potrebbe essere assoggettato anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

11.5 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D. Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),

fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

Nell'ambito delle aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25 septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- Attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
  - ✓ Attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario;
  - ✓ Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
- Individuazione dei pericoli all'interno della sede dell'azienda e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
  - ✓ Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - ✓ Valutazione dei rischi delle interferenze;
  - ✓ Gestione dei contratti di appalti.
- Sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, in particolare per ciò che concerne:
  - ✓ L'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
  - ✓ La gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

11.6 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO (CONDOTTE)

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della Società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo (destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si prevede quanto segue:

- La gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale;
- La Società imposta il suo sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) ispirato all'ISO 45001:2018 ed all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008.

Nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSSL) applicato, a cui si rimanda integralmente per le specifiche attività, conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 45001:2018, vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro.
La Società si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.,);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico;
- il presente Modello:
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa, finalizzando il sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL).

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la società, è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La Società, come previsto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della sicurezza sul lavoro, di tutela dell'igiene nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;

- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

11.7 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI (CONDOTTE)

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.,) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tali regole e procedure sono contenute in una struttura documentale articolata in:

- Documenti (Politica, Obiettivi e Programma di Miglioramento, Organigramma, etc.,);
- Procedure;
- Istruzioni di lavoro;

- Registrazioni relative agli aspetti inerenti SSL tra le quali i registri di dati specifici;
- La formazione, i risultati dei monitoraggi ed i risultati dei riesami;
- Altri documenti (legislazione, norme tecniche, etc.,).

In particolare la Società intende descrivere le interazioni della Politica e degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo anche un orientamento in merito alla documentazione del sistema stesso.

La Società, nella predisposizione del manuale e delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
- Deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP ed il medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
- La valutazione dei rischi deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di metodica è quindi il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:
  - ✓ Le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione
  - ✓ Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni.
- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, delle misure di prevenzione e contenimento (protocolli) emergenze sanitarie, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, in coordinamento con le committenti/appaltatrici in generale che prevedano:
  - ✓ Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.;
  - ✓ La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di

emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente nei diversi scenari;

- ✓ L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
- ✓ La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio, presidi e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio;
- ✓ La gestione ed il contenimento di eventuali situazioni esterne epidemiche.

- Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;
- Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, utili ad un'analisi e ricerca delle cause;
- Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro compresi i mancati infortuni;
- Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:

- ✓ I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale e delle specifiche mansioni;
- ✓ Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- ✓ I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ✓ Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- ✓ I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- ✓ I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso.

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- ✓ Uso delle attrezzature di lavoro;
- ✓ Uso dei dispositivi di protezione individuale;
- ✓ Movimentazione manuale dei carichi;
- ✓ Utilizzo di VDT;
- ✓ Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- ✓ Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione/formazione.

- Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i

quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di SSL;

- Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità;
- L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione collettiva-individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite, deve essere costantemente monitorato;
- Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, anche in occasione di variazioni del ciclo produttivo, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (ODV);
- Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato;
- Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendali (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.,). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti ed annotate sugli appositi registri e scadenziari;
- Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'ODV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'ODV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- Deve inviare all'OdV copia dei verbali o report emessi dagli enti (pubblici o privato) in occasione di attività di vigilanza o ispezione;
- Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Il Datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, sanitarie, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi, con data certa, contenente:
  - ✓ Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - ✓ L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione collettivi/individuali adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
  - ✓ Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - ✓ L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - ✓ L'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
  - ✓ L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

  L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente.

  La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

  Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.

- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno all'azienda

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardano, tra l'altro, il potere di:

- ✓ Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- ✓ Designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- ✓ Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente;
- ✓ Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- ✓ Adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
- ✓ Comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ✓ Convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ Prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
- ✓ Adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- ✓ Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- ✓ Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ✓ Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ✓ Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- ✓ Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- ✓ La natura dei rischi;
- ✓ L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- ✓ La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ✓ I dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.).

Il SPP provvede a:

- ✓ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ✓ Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei sistemi di controllo di tali misure;
- ✓ Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- ✓ Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ Partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- ✓ Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
- ✓ Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, precisamente:

- ✓ Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- ✓ Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- ✓ Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- ✓ Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- ✓ Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- ✓ Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- ✓ Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- ✓ Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- ✓ Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- ✓ Comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- ✓ Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.
Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli RLS:

- ✓ Accedono ai luoghi di lavoro;
- ✓ Sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- ✓ Sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- ✓ Sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;
- ✓ Promuovono l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- ✓ Partecipano alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- ✓ Ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ Ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ✓ Ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
- ✓ Avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- ✓ Possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.
I lavoratori devono:

- ✓ conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- ✓ rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- ✓ utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- ✓ aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ✓ non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ✓ contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

11.8 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Attività di informazione

L'azienda è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- ✓ I rischi specifici dell'impresa;
- ✓ Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;
- ✓ Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- ✓ Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.
Ciò premesso, l'azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- ✓ Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- ✓ Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- ✓ Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza, di pronto soccorso e contenimento/gestione emergenze epidemiche, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la Società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

La Società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la Società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

Attività di formazione

La Società deve fornire adeguata formazione e addestramento a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie, secondo le modalità previste e richieste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e leggi integrative richiamate dal D. L. 146/2021.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
  - ✓ l'uso delle attrezzature di lavoro;
  - ✓ l'uso dei DPI/DPC
  - ✓ la movimentazione manuale carichi;
  - ✓ l'uso dei videoterminali;
  - ✓ la segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
  - ✓ contenimento/gestione emergenze epidemiche;
  - ✓ …
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, mediante apposita verbalizzazione.

11.9 ISTITUZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dall'Ente per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

In primo luogo, la Società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

In secondo luogo, la Società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ogni altro aspetto inerente salute e sicurezza dei lavoratori.

11.10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE

L'Ente garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro infortuni e dei mancati infortuni;
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- documenti di Valutazione dei Rischi;
- documenti di Valutazione dei Rischi integrato ("DUVRI") e verbali di coordinamento;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
- ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui a "Informazione" e "Formazione", che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

11.11 CONTRATTO DI APPALTO

La Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti, con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
  - ✓ acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - ✓ acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - ✓ verifica documentale relativa alla formazione ed abilitazione dei dipendenti e le misure di prevenzione adottate per lo specifico lavoro;
  - ✓ ogni altro documento utile alla qualifica del fornitore;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in coordinamento con la committente;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, in coordinamento con la committente;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro;
- coordinamento per contenimento/gestione emergenze anche epidemiche.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

11.12 CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'Ente inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

11.13 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- organigramma aziendale;
- documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi;
- procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell'azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale;
- procedure interne per l'informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Codice Etico.

I principi generali di comportamento e le procedure di controllo trovano applicazione anche al manifestarsi di rischi aventi carattere eccezionale (es. emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19).

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornate dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti.

In particolare, i protocolli di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure ed istruzioni operative facenti parte del Sistema di Gestione adottato, conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 45001:2018.

CAPITOLO 12

I REATI AMBIENTALI

12.1 I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-*UNDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

> *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 121/2011 e successivamente modificato dalla legge n. 68/2015, include nell'elenco dei c.d. "reati-presupposto" un numero rilevante di reati ambientali previsti specificamente:

- nel codice penale:
  - ✓ all'art. 452-*bis*;
  - ✓ all'art. 452-*quater*;
  - ✓ all'art. 452-*quinquies*;
  - ✓ all'art. 452-*octies*;
  - ✓ all'art. 452-*sexies*;
  - ✓ all'art. 727-*bis*;
  - ✓ all'art. 733-*bis*;
- nel D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme in materia ambientale" (nel prosieguo, "D. Lgs. n. 152/2006" o "Codice dell'Ambiente"):
  - ✓ all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13;
  - ✓ all'art. 256, commi 1, lettere a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo;
  - ✓ all'art. 257, commi 1 e 2;
  - ✓ all'art. 258, comma 4, secondo periodo;
  - ✓ all'art. 259, comma 1;
  - ✓ all'art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo;
  - ✓ all'art. 279, comma 5;
- nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" (nel prosieguo, "legge n. 150/1992"):
  - ✓ all'art. 1, commi 1 e 2;
  - ✓ all'art. 2, commi 1 e 2;
  - ✓ all'art. 6, comma 4;
  - ✓ all'art. 3-*bis*, comma 1 ovvero ai reati del codice penale ivi richiamati;
- nella legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (nel prosieguo, "legge n. 549/1993"):
  - ✓ all'art. 3, comma 6;
- nel D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":
  - ✓ all'art. 8, commi 1 e 2;
  - ✓ all'art. 9, commi 1 e 2.

La punibilità di tali reati, tra cui si annoverano delitti e contravvenzioni, è prevista, a seconda dei casi concreti, anche a semplice titolo di colpa oltre che di dolo.

12.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REATI AMBIENTALI

Si definiscono reati ambientali tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato.

12.3 Inquinamento ambientale

L'art. 452-*bis* c.p. prevede che:

> *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
>
> *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
>
> *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
>
> *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

E' altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il reato viene integrato, ad esempio, quando le aziende, per risparmiare sui costi di smaltimento, sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione.

12.4 Disastro ambientale

L'art. 452-quater c.p. prevede che:

> *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
>
> *1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
>
> *2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
>
> *3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa

e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

12.5 Delitti colposi contro l'ambiente

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che:

> *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
>
> *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

12.6 Reati in materia di scarichi

L'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 contempla una serie di ipotesi contravvenzionali – e quindi punite indifferentemente sia a titolo di dolo che a titolo di colpa – in materia di scarichi di acque reflue industriali e non solo.

L'art. 74, comma 1, lett. ff) del D. Lgs. n. 152/2006 definisce come scarico "*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114*". Con l'espressione "acque reflue industriali" deve intendersi, invece, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006, "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*". Secondo la giurisprudenza "*le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), D. Lgs. n. 152/2006*"[11]. Alle volte sono le stesse normative regionali, in presenza di certi requisiti, a qualificare le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali.

Le condotte incriminate dalla norma sono molteplici. Quelle descritte dai commi 2, 3 e 5, primo e secondo periodo, riguardano scarichi (in rete fognaria, nel suolo, nel sottosuolo, in acque sotterranee e in acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

12.6.1 Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006)

In particolare, il comma 2 prevede che:

[11] Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 2832.

> *Quando le condotte descritte al comma 1*[12] *riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

La condotta incriminata dal comma 2 può consistere nell'apertura o comunque nell'effettuazione di nuovi scarichi in assenza di autorizzazione ovvero nella prosecuzione o nel mantenimento di scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta. Più specificamente, le condotte descritte dalla norma hanno per oggetto gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006.

Il comma 3 dispone invece che:

> *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

La condotta incriminata dal comma 3 si concretizza nell'effettuazione degli scarichi previsti dal comma precedente in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o di quelle impartite dall'autorità competente per lo scarico in rete fognaria.

12.6.2 Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, del D. Lgs. 152/2006)

Infine, il comma 5 stabilisce che:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro[...]*

Dunque, commette il reato di cui al comma 5, chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi, nell'effettuare uno scarico, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

12.6.3 Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, primo periodo, del D. Lgs. 152/2006)

[12] Il comma 1 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*".

Il comma 11 fa riferimento allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, prevedendo che:

> *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

La condotta incriminata, in questo caso, consiste nella violazione del divieto di scarico diretto sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006. Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia. Lo scarico sul suolo, ove autorizzato, deve essere convogliato in corpi idrici superficiali.

12.7 Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006 concerne taluni reati, anch'essi di natura contravvenzionale, in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Preliminare all'analisi delle singole fattispecie è la definizione di rifiuto. In particolare, essa si ricava dal combinato disposto dagli artt. 183, 184-bis e 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006.

Mentre l'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 definisce il rifiuto come "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*", gli artt. 183-bis e 184-ter escludono dalla nozione di rifiuto i "*rifiuti che hanno cessato di essere tali*" (detti anche Materie Prime Secondarie o End of Waste) nonché i c.d. sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che rispondono alle ulteriori particolari caratteristiche previste dalla legge[13].

12.7.1 Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 del D. Lgs. 152/2006)

Il comma 1 disciplina i reati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi e di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi:

> *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
>
> *a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
>
> *b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

La condotta incriminata, in entrambi i casi, consiste nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti (quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Sono parimenti punibili le attività

[13] Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 agosto 2012, n. 161, reca inoltre la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, i criteri e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo (così come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto citato) possano essere considerati come sottoprodotti e non rifiuti.
La giurisprudenza di legittimità, dalla novella legislativa, è intervenuta a circoscrivere alcuni requisiti. Cass., sez. III, 7 giugno 2011, n. 28734, ha sottolineato la necessità della "prova certa del loro utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione". Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, sul "trattamento" di "normale pratica industriale", ha precisato che l'intervento è tale solo se "rientra tra le operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima sostituita dal sottoprodotto" (si segnala anche Cass., 25 maggio 2011, n. 34753, che dà conto dell'effetto di sostanziale ampliamento della portata del "sottoprodotto" in seguito alla nuova definizione del D. Lgs. 205/2010, con particolare riferimento alla compatibilità di trattamenti, sul residuo, di "normale pratica industriale"). Si rileva che gli MPS o Sottoprodotti eventualmente utilizzati nel ciclo produttivo, nel caso in cui non integrino i requisiti prescritti dagli artt. 184-bis e 184-ter D. Lgs. n. 152 del 2006, potrebbero essere qualificati dall'accertatore procedente come "rifiuti", esponendo l'impresa al rischio reato in relazione agli illeciti illustrati nel presente paragrafo.

gestorie svolte in relazione a rifiuti non contemplati dal titolo autorizzativo (seppur valido ed efficace) o, comunque, svolte in luoghi o con modalità diverse da quelle consentite da tale titolo. Un trattamento sanzionatorio più severo è previsto nel caso in cui l'attività di gestione abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

12.7.2 Gestione di discarica non autorizzata (art. 256 comma 3 del D. Lgs. 152/2006)

Il comma 3 disciplina il reato di discarica abusiva:

> *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Il comma terzo dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

12.7.3 Violazione di autorizzazioni (art. 256 comma 4 del D. Lgs. 152/2006)

Il comma 4 disciplina il reato di violazione di autorizzazioni:

> *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

Il comportamento sanzionato dalla norma in questione si concretizza nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni previste nell'autorizzazione[14] ovvero in mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il reato è configurabile anche in caso di inosservanza di prescrizioni meramente formali e a prescindere dal fatto che esse discendano da una previsione di legge o siano state introdotte dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione.

12.7.4 Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5 del D. Lgs. 152/2006)

Il comma 5 disciplina il reato di divieto di miscelazione:

> *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

La condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; scopo della norma è di evitare che, in una qualsiasi fase

[14] Le autorizzazioni devono intendersi relative alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e/o intermediazione di rifiuti nonché alla discarica.

dell'attività di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti pericolosi o non pericolosi (ad esempio al fine di ridurre le concentrazioni delle sostanze pericolose così da mutarne la classificazione da pericoloso a non pericoloso).

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

12.7.5 Rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del D. Lgs. 152/2006)

Infine, il comma 6 disciplina il reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi:

> *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

Il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, punendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni; ai rifiuti sanitari, salve le disposizioni specifiche recate dal D.P.R. 254/2003, si applicano le regole generali in materia di rifiuti.

12.8 Reati in materia di inquinamento del suolo, bonifica dei siti

Omessa bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 257, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 152/2006:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
>
> *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Il comma 1 dell'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242.

Per quanto concerne il reato di omessa bonifica, previsto dal primo periodo del comma 1, soggetto attivo del reato è il responsabile dell'inquinamento. Ai fini della sua integrazione, è necessario il verificarsi di un evento di danno-inquinamento, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste ex lege, cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di procedere alla bonifica.

Secondo la giurisprudenza, il reato de quo può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui "*il responsabile dell'inquinamento, tenuto al risanamento ambientale, impedisca la formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per*

predisporre il progetto di bonifica" [15]. Quanto alla formula "salvo che il fatto costituisca più grave reato", essa vale a distinguere la fattispecie in esame dalle più gravi ipotesi previste dal Titolo VI-bis del codice penale.

Affinché si realizzi, invece, la fattispecie di cui al secondo periodo del comma 1 (anche in questo caso, realizzabile unicamente dal responsabile dell'inquinamento[16], occorre che si verifichi un evento (accidentale), cui abbia fatto seguito una condotta omissiva rispetto all'obbligo di comunicare l'evento agli enti, nei tempi prescritti. La comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e prescinde quindi dall'effettivo superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

12.9 Reati in materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

12.9.1 Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. 152/2006)

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 152 del 2006 dispone che:

> *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti (compreso l'addetto ai laboratori interni all'ente) nonché, nel caso previsto dall'ultima parte della norma, dal trasportatore.

Con riguardo all'elemento oggettivo del reato, la norma punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo essa sanziona il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti[17].

Con riferimento, infine, all'elemento soggettivo, il reato è punibile soltanto a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

---

[15] Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774.

[16] Ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006 competeranno i doveri ed i diritti di cui all'art. 245 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ("*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*").

[17] È bene precisare a questo riguardo che la legge richiede a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rifiuto di attivarsi al fine di assicurare, per quanto loro possibile, il rispetto della normativa ambientale anche in relazione alle caratteristiche dei rifiuti ed in particolare: (i) il produttore dei rifiuti deve provvedere alla corretta caratterizzazione dei propri rifiuti, caso per caso ed in concreto, effettuandone il prelievo, il campionamento e le successive analisi al fine della loro classificazione, avvalendosi all'uopo di tecnici e/o laboratori idonei, di comprovata fama ed esperienza a cui devono essere fornite tutte le informazioni utili per svolgere le predette attività, quali quelle attinenti al ciclo produttivo da cui scaturiscono i rifiuti medesimi, alle caratteristiche eventualmente già note di tali rifiuti, delle metodologie di prelievo e campionamento (se ed in quanto effettuate direttamente dal produttore); (ii) il destinatario, il commerciante e l'intermediario dei rifiuti, in considerazione della diversa funzione dagli stessi ricoperta nel ciclo di gestione dei rifiuti, devono verificare, utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dei rispettivi incarichi, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti.

12.9.2 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006)

> *1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
>
> *2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli* articoli 256 *e* 258, *comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

12.10 Reati in materia di emissioni in atmosfera

12.10.1 Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 d. lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 279, comma 2 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006:

> *2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*
>
> *5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Soggetti attivi del reato sono i titolari di autorizzazioni o, comunque, i destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

La condotta incriminata si concreta nel superamento dei valori limite di qualità dell'aria stabiliti dalla legge a

condizione che esso sia accompagnato alla violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D. Lgs. n. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

Trattandosi di reato di natura contravvenzionale, esso è punito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.

12.10.2 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 549/1993:

> *2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

12.11 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art.25-undecies del D. Lgs. 231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui la Società potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento, rimandando, per le specificità, ai documenti, manuali, procedure ed istruzioni operative al Sistema di gestione del singolo sito o attività secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 a cui la Società ha aderito ed ottenuto le specifiche certificazioni.

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato" con riferimento alle fattispecie di cui all'art.25-undecies del D. Lgs.231/01con una breve descrizione delle attività che le compongono.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva;
- espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;
- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva;
- attività legate alla gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- gestione degli aspetti ambientali dei processi produttivi connessi all'attività della Società.

12.12 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

12.12.1 Principi e regole di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi

alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la

gestione dei rifiuti;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti nonché usare un certificato falso durante il trasporto;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:
- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

12.12.2 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 14001:2015:

<u>Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi</u>
- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la

scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita,

- le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di raccolta interrate che dovessero essere eventualmente presenti all'interno dei siti produttivi;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- sono previsti strumenti normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- sono previste modalità e criteri per il censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
- sono piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali.

I principi generali di comportamento e le procedure di controllo trovano applicazione anche al manifestarsi di rischi aventi carattere eccezionale (es. emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19).

CAPITOLO 13

I REATI TRIBUTARI

13.1 I DELITTI TRIBUTARI, RICHIAMATI DALL'ART. 25-*QUINQUIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 25- *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

> *1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
>
> *b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
>
> *c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
>
> *3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

13.1.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000

> *1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
>
> *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
>
> *2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Trattandosi di reato proprio, soggetti attivi del reato possono essere solo coloro che sono obbligati dalla legge tributaria a presentare le dichiarazioni annuali ai fini dei redditi ai sensi degli articoli 1 e 13 del DPR 600/1973 e dell'art. 2 del DPR 917/1986 o ai fini IVA ai sensi degli articoli 1 e 17 del DPR 633/1972 (la cui disciplina è trasfusa nel DPR 322/1998); pertanto soggetti attivi del reato possono essere l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante che sottoscriva la dichiarazione (v. art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 74/2000).

La fattispecie indicata nell'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235). Inoltre, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie (presupposti del reato) e non sono punibili ai sensi della norma in esame, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: "*i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo*" (art. 6, D. Lgs. n. 74/2000).

Il reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 è a condotta complessa e si articola in tre momenti distinti, sia logicamente che dal punto di vista naturalistico, come di seguito indicati:

- attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi da altri soggetti con cui questi ultimi attestino costi mai sostenuti;
- attività di registrazione delle fatture o dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengono indicati i costi riferibili alle fatture e/o ai documenti.

Sul punto, chiarisce poi l'art. 1, lett. a) del D. Lgs. n.74/2000, che "*per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilevo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*".

Le fatture e gli altri documenti devono essere falsi, risultando rilevanti tanto le falsità ideologiche che materiali. Le prime ricorrono quando il documento o la fattura sia stato effettivamente formato dal soggetto che risulta esserne l'emittente e non abbia subito alterazioni, ma attesti fatti non corrispondenti al vero. La falsità materiale si configura allorché il documento sia stato formato da un soggetto diverso dall'emittente ovvero nel caso il documento originale e veritiero sia alterato ad es. nell'importo indicato.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si evidenzia che la Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, Sent. 15 luglio 2020 n. 20901) si è recentemente pronunciata sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, *ex* art. 2 d. lgs. n. 74/2000, nel caso fatture registrate nell'ambito della dichiarazione IVA emesse da società operanti illecita somministrazione di manodopera ("*l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo. Logico corollario di tale ricostruzione è che il delitto ex art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 è astrattamente configurabile nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione. Si tratta di una conclusione coerente con il principio affermato da questa Corte, secondo cui è configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d'opera (art. 18 D. Lgs. n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera".*

13.1.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000

> *1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
>
> *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
>
> *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
>
> *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
>
> *3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

La fattispecie in esame prevede un'ipotesi di frode fiscale residuale rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. La fraudolenza e l'idoneità ingannatoria della condotta devono concretizzarsi, infatti, non in fatture false, ma in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, documenti falsi, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento del reddito tassabile (ad es. contabilizzazione di documenti mendaci autoprodotti dallo stesso contribuente).

Trattasi di reato proprio, in quanto soggetto attivo del reato può essere solo il contribuente che sia obbligato

alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte dirette o di imposta sul valore aggiunto.

La condotta tipica fraudolenta deve articolarsi in una delle tre diverse modalità attuative, da intendersi come alternative: le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamene; l'utilizzo di documenti falsi; l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Trattasi, inoltre, di delitto istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta all'Amministrazione finanziaria.

Non è configurabile il tentativo: ogni condotta simulatoria, nonché ogni predisposizione di falsa documentazione od ogni utilizzo di mezzi fraudolenti i cui effetti non si riflettano nella presentazione di una dichiarazione dei redditi per le imposte dirette o sul valore aggiunto non è penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie in esame.

Affinché il fatto sia penalmente rilevante, l'imposta evasa indicata nella dichiarazione fraudolenta dovrà essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000,00. Per l'integrazione del reato, oltre al superamento di detta soglia, dovrà essere superata anche una delle due soglie individuate all'art. 3, co. I, lett. b), ovvero:

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, dovrà essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque – in alternativa – gli elementi attivi sottratti all'imposizione dovranno essere superiori a Euro 1.500.000;
- l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, dovrà essere superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque – in alternativa – a euro 30.000,00.

13.1.3 Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)

L'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che:

> *1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
>
> *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
>
> *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*
>
> *1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*
>
> *1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

Il delitto di dichiarazione infedele si configura quando il contribuente presenta all'Amministrazione finanziaria una dichiarazione annuale mendace relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti, al fine di conseguire un'evasione d'imposta.

A corollario della norma deve essere evidenziato che se il costo è realmente sostenuto ancorché indeducibile, questi non potrà "alimentare" l'imposta evasa ai fini penali.

Inoltre, nella quantificazione dell'imposta evasa non si deve tener conto della non inerenza dei costi e, più in generale, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Il delitto in esame si perfeziona con la presentazione della dichiarazione mendace all'Amministrazione finanziaria, essendo un reato di danno avente natura istantanea.

Sono previste soglie di punibilità che contribuiscono a delimitare la tipicità del fatto, ovvero:

- l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 100.000,00;
- il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve superiore ad euro 2.000.000,00.

Tuttavia, quando gli atti diretti a commettere il delitto di dichiarazione infedele sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, detto delitto è punito anche a titolo di tentativo (art. 6, co. 1-bis, d. Lgs. n. 74/2000).

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ente, invece, per espressa previsione normativa potrà configurarsi soltanto nel caso in cui il reato presupposto in esame venga commesso:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Non è pertanto sufficiente che sia stato commesso il reato presupposto in esame perché possa configurarsi anche la responsabilità amministrativa a carico dell'ente, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento degli ulteriori requisiti sopra indicati.

13.1.4 Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)

L'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, esso prevede che:

> *1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
>
> *1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*
>
> *2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

L'omessa presentazione della dichiarazione è una fattispecie omissiva propria. Il precetto impone dunque una determinata condotta attiva ad un soggetto, obbligato a tenere tale condotta trovandosi in una determinata situazione di fatto.

Tale condotta dovrà essere quella di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi, o sul valore aggiunto, nei tempi e nei modi indicati dalla norma.

Si tratta di un reato proprio; infatti, soggetti attivi possono essere solo gli obbligati alla presentazione delle dette dichiarazioni, nonché il sostituto d'imposta relativamente alla dichiarazione cui questi è tenuto.

Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero il fine di evadere le imposte da parte del soggetto agente; mentre con riferimento all'ammontare dell'imposta evasa è sufficiente il dolo eventuale: il contribuente deve aver infatti accettato il rischio che l'imposta evasa sia superiore alla soglia prevista dalla legge.

Il momento consumativo del reato è individuato alla scadenza del novantesimo giorno dopo lo spirare del termine che la legge tributaria individua come ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ente, invece, per espressa previsione normativa potrà configurarsi soltanto nel caso in cui il reato presupposto in esame venga commesso:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Non è pertanto sufficiente che sia stato commesso il reato presupposto in esame perché possa configurarsi anche la responsabilità amministrativa a carico dell'ente, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento degli ulteriori requisiti sopra indicati.

13.1.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000:

> *1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
>
> *2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
>
> *2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

A differenza di altre previsioni contenute nel D. Lgs. n. 74/2000, la fattispecie in esame delinea un reato comune. Nonostante nella maggior parte dei casi il reato risulti commesso da soggetti Iva, tenuti all'emissione di fatture o al rilascio di documenti fiscalmente rilevanti, non vi sono limitazioni soggettive alla portata soggettiva della norma.

Il reato in esame sanziona la condotta di "emissione" o di "rilascio" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di condotte alternative, distinte in base alla tipologia del documento che costituisce l'oggetto materiale della condotta, ma accumunate dalla fuoriuscita dello stesso dalla disponibilità dell'emittente. Tuttavia, non essendo normativamente elencati i documenti fiscalmente rilevanti ai fini del reato de quo, la giurisprudenza è intervenuta precisando che essi debbano riguardare "operazioni" e

"corrispettivi"[18]. Rilevano, pertanto, solo quei documenti che svolgono una funzione omologa a quella della fattura, idonei a far prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dell'effettuazione di cessioni di beni o prestazione di servizi. Dal punto di vista contenutistico, il documento deve attestare falsamente operazioni nella realtà inesistenti: la condotta tipica, dunque, è rappresentata in via esclusiva dalle ipotesi di falsità ideologica.

Per l'integrazione del delitto è sufficiente l'emissione anche di una sola fattura, non essendo previsto il raggiungimento di limiti quantitativi costituenti soglie di punibilità.

Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico, agendo l'autore "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Il soggetto agente deve quindi essere consapevole di emettere documenti falsi, indicanti operazioni mai poste in essere, ovvero riportanti corrispettivi non corrispondenti al vero, o soggetti diversi rispetto a quelli che effettivamente avrebbero dovuto comparire.

L'evasione di imposta del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie, che non deve essere necessariamente realizzata, rappresentando un post factum rispetto alla condotta incriminata dalla fattispecie in esame.

Trattasi di reato istantaneo, di mera condotta, che si considera consumato con la consegna (o con la spedizione) ad un terzo potenziale utilizzatore della documentazione predetta.

Si precisa che l'articolo 9 del D. Lgs. n. 74/2000 contiene una deroga alla regola generale in tema di concorso di persone nel reato, in quanto stabilisce che:

a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.

Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 9, se da un lato esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, dall'altro lato non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione; in altri termini "*il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate*" (cfr. Cass. Pen., n. 19025/2012).

13.1.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000

> *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Trattasi di reato comune che punisce "chiunque", anche se la norma è finalizzata a punire i soggetti obbligati alla conservazione dei documenti contabili.

La condotta tipica consiste nell'occultamento o nella distruzione di documenti la cui conservazione è obbligatoria, non solo secondo la normativa tributaria, ma anche ai sensi del codice civile, come ad esempio

[18] Cass. Pen., n. 50628/2014.

il libro giornale, il libro degli inventari, e le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214 c.c.).

Inoltre, è da ritenersi che anche la distruzione od occultamento di fatture ricevute da terzi possa integrare il reato de quo, se si considera che si tratta di documenti che, rappresentando costi sostenuti, incidono sulla ricostruzione dei redditi del destinatario.

L'occultamento o la distruzione deve essere effettuata in modo che non sia possibile ricostruire i redditi o il volume d'affari. Tale locuzione è interpretata dalla giurisprudenza come impossibilità, intesa in senso non assoluto, ma come elevato grado di difficoltà nella ricostruzione del volume degli affari o dei redditi con riferimento alla situazione interna della società. Qualora si riuscissero comunque a ricostruire i dati contabili sulla base di altra documentazione conservata dallo stesso soggetto sottoposto ad accertamento, la rilevanza penale sarebbe da escludere.

In merito al momento consumativo, il reato realizzato mediante distruzione di documenti si consuma nel momento stesso in cui viene posta in essere l'azione tipica (reato istantaneo). Qualora, invece, la condotta si verifichi tramite occultamento di documenti, il momento consumativo si rinviene nel momento dell'accertamento fiscale, dovendosi in tal caso qualificarsi la fattispecie come reato permanente. La ragione di tale qualificazione risiede nel fatto che l'obbligo di esibizione dei documenti contabili perdura finché ne è consentito il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo[19].

Il delitto in esame è punito a titolo di dolo specifico, dovendo il reo perseguire il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi.

13.1.7 Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000)

L'art. 10-*quater* del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che:

> *1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*
>
> *2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

Il delitto in esame contempla due ipotesi delittuose connotate da una condotta di natura commissiva, incentrandosi sulla presentazione, da parte del contribuente, di un modello unico di pagamento F24 in cui siano stati indicati ed utilizzati in compensazione crediti inesistenti o non spettanti per un importo superiore alla soglia di punibilità fissata in Euro 50.000, in modo da alterare il risultato della compensazione fra poste in dare e avere, in tal modo evitando il versamento delle somme dovute all'Erario.

A tale riguardo si evidenzia che la giurisprudenza ha recentemente precisato che "*Il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione del … modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale*" (Cass. Pen., Sent. N. 20853/2020).

[19] Cass. Pen. n. 355655/2015.

Il reato di indebita compensazione è punito a titolo di dolo generico. Il duplice profilo, rappresentativo e volitivo, del dolo dovrà, in particolare, ricomprendere la consapevolezza e la volontà di indicare, nel modello di pagamento F24, crediti che non potrebbero essere validamente utilizzati in compensazione in quanto inesistenti o non spettanti, unitamente alla consapevolezza ed alla volontà di arrecare un danno all'Erario.

Recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 13149 del 28.04.2020) ha affermato che l'indebita compensazione punita dall'articolo 10-*quater* D. Lgs. 74/2000 non colpisce solo l'omesso versamento delle imposte dirette o dell'Iva, ma coinvolge necessariamente anche le somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione con crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ente, invece, per espressa previsione normativa potrà configurarsi soltanto nel caso in cui il reato presupposto in esame venga commesso:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Non è pertanto sufficiente che sia stato commesso il reato presupposto in esame perché possa configurarsi anche la responsabilità amministrativa a carico dell'ente, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento degli ulteriori requisiti sopra indicati.

13.1.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000

> *1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
>
> *2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

La *ratio* della norma in esame va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e, più in generale, al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che il reo agisca con dolo specifico. La condotta, infatti, deve essere connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

1. nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);

2. nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

^^^

13.2 Delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto il nuovo comma 1-*bis* all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, il quale estende la punibilità degli enti anche in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-*quater* (indebita compensazione) D. Lgs. n. 74/2000 qualora "*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*".

Al riguardo si deve premettere che la frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), costituite *ad hoc*, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione. Tali entità (le cd. cartiere) – sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni – provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario, con grave pregiudizio sia delle ragioni erariali sia della concorrenza.

La frode descritta può articolarsi anche in modo più complesso, in quanto i beni che sono stati oggetto di un acquisto intracomunitario, oltre a confluire nel mercato nazionale, possono, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente residente in uno Stato UE, seguendo uno schema circolare ("*frode carosello*"): in questo caso il vantaggio illecito, può consistere anche nella formazione di una posizione creditoria ai fini IVA in capo all'operatore economico che rivende all'estero, per effetto del trattamento di non imponibilità correlato alle cessioni intracomunitarie; inoltre, lo schema potrebbe coinvolgere più strutture societarie (cd. imprese cuscinetto o *buffer*), al fine di creare una rete di società interposte, finalizzata a rendere più difficili i controlli e il recupero dell'imposta evasa.

Un'ulteriore modalità di realizzazione della frode, che si perfeziona nel territorio dello Stato, coinvolge gli operatori che si qualificano come esportatori abituali, rilasciando lettere d'intento ideologicamente false, al fine di beneficiare del trattamento di non imponibilità applicabile ai loro acquisti, in assenza dei relativi presupposti. Tale indebito beneficio consente al falso esportatore abituale, nelle successive cessioni poste in essere con operatori nazionali, di offrire prezzi inferiori a quelli mediamente praticati sul mercato; inoltre, il medesimo si comporta alla stregua di un *missing trader* e non versa alcun importo a titolo di IVA, incamerando una parte dell'imposta applicata alle predette cessioni quale provento illecito riconosciuto per il ruolo rivestito nello schema fraudolento.

13.3 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al delitto tributario di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

1. Gestione del ciclo passivo;
2. Gestione degli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo ai fini del credito di imposta;
3. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione;
4. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili per la predisposizione del bilancio;
5. Gestione della contabilità generale;
6. Gestione della finanza e della tesoreria;
7. Gestione del credito;
8. Gestione del ciclo attivo;
9. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
10. Gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino.
11. Spettanza dei crediti, meccanismi di compensazione, registrazione delle situazioni di credito e debito;
12. Qualifica e selezione dei fornitori (in particolare, consulenze, fornitori esteri, attività demandate a cooperative o Onlus);
13. Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni annuale relativa all'imposta sui redditi;
14. Predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto;
15. Alienazione/cessione di beni societari;
16. Operazioni societarie straordinarie;
17. Operazioni infragruppo o con società controllate o collegate o partecipate, direttamente o indirettamente, da soci in tutto o in parte comuni a quelli della Società;
18. Transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate;
19. Gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo della contabilità;
20. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativo/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.

13.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, oltre alle procedure interne, preme evidenziare che Lamitex S.p.A. ha esternalizzato la funzione di revisione contabile del bilancio ad una società di revisione.

È prevista, inoltre, una funzione di controllo interna "Controllo di Gestione", a diretto riporto al CdA, che provvede alla redazione dei report e dei bilanci infrannuali ed annuali oltre alle attività tipiche di controllo di gestione. Detta Funzione è inoltre la referente interna per la società di revisione e per il Collegio Sindacale.

13.4.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati tributari richiamati dall'articolo 25-*quinquiesdecies* sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché gli eventuali consulenti e partners esterni della Società, devono in generale e per opportuni livelli di competenza, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico della Società;

- le istruzioni operative/procedure per la gestione del ciclo passivo e della tenuta della relativa contabilità;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del Modello, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti **principi generali di condotta**:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare i reati tributari richiamati all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo–contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nella gestione della contabilità generale e nello svolgimento di tutte le attività prodromiche e relative alle situazioni contabili periodiche ed alla predisposizione della dichiarazione annuale sui redditi e sul valore aggiunto.

  In ordine a tale punto, <u>è fatto divieto di</u>:

  I. fare uso di fatture, o altri documenti aventi rilevanza tributaria, oggettivamene o soggettivamente falsi, in tutto o in parte;
  II. trascrivere fatture o altri documenti falsi, sia soggettivamente che oggettivamente, sia in parte che in toto, nelle scritture contabili obbligatorie, o tenerli come fonte di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
  III. presentare la dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto indicando costi fittizi riferibili alle fatture e/o ai documenti falsi;
  IV. emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  V. occultare o distruggere documenti contabili;
  VI. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle procedure amministrativo contabili per la redazione della dichiarazione annuale sui redditi e sul valore aggiunto;
  VII. alienare/cedere beni sociali o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
  VIII. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

- <u>Operazioni contabili</u>: Ogni operazione suscettibile di originare, modificare od estinguere obbligazioni passive, deve essere accompagnata e comprovata da apposita documentazione (ad es. contratto, ordine, fattura, documenti di trasporto, pagamento).
- <u>Analisi periodica delle risultanze contabili</u>. La correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili devono essere periodicamente controllate da operatori diversi dal personale addetto alla tenuta delle scritture.
- <u>Accuratezza</u>. Gli acquisti di beni e servizi sono valorizzati e contabilizzati correttamente. In tal senso

le registrazioni degli eventi contabili devono essere caratterizzate da completezza informativa e trasparenza.

- Competenza. I costi e i debiti sono rilevati nel corretto periodo contabile, secondo il principio della competenza.
- Corretta esposizione. I costi e i debiti sono rappresentati in bilancio in conformità ai principi contabili correttamente individuati.
- Uniformità dei principi nel tempo. Qualora i principi contabili adottati nell'esercizio siano diversi da quelli utilizzati nell'esercizio precedente, deve essere data adeguata informazione dei motivi del cambiamento e dell'influenza prodotta sulla situazione patrimoniale e sul risultato d'esercizio.
- Verifica della documentazione predisposta da eventuali incaricati esterni della gestione della contabilità e/o degli adempimenti contributivi e retributivi e della predisposizione della relativa documentazione prima dell'inoltro agli enti competenti.
- Procedura di qualifica e selezione dei fornitori, che consideri come criteri, ad esempio, il tempo di "vita" del fornitore, la coerenza tra dati risultanti dalla visura e l'attività che il fornitore deve svolgere, la capacità economica e tecnico/professionale, ecc., e che preveda la segregazione dei compiti tra chi qualifica, chi sceglie e chi paga;
- Verifica di regolare fornitura (congruità/conformità): procedura di accertamento della congruità dei prezzi dei beni o servizi acquistati con quelli di mercato, di accertamento della corrispondenza tra quanto dichiarato nei documenti di ricevimento del bene (ddt) o del servizio (rapporto) rispetto a quanto richiesto con l'ordine, in termini di quantità, qualità (tipologia e requisiti tecnici-merceologici), valore e condizioni contrattuali concordate, soggetti coinvolti.
- Segregazione dei ruoli nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e tra chi effettua le verifiche e chi effettua i pagamenti (ad esempio, controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse, verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili, verifica della corrispondenza tra i certificati dovuti in qualità di sostituto d'imposta e quelli rilasciati, verifica dell'effettivo versamento delle ritenute, ecc.).
- Tracciabilità e archiviazione: garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto.
- Custodia dei documenti contabili: apportare le difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento delle scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è vietato:

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi.

Con specifico riferimento alla gestione degli investimenti in progetti di ricerca & sviluppo ai fini del credito di imposta, la Società deve osservare i seguenti protocolli:

- Certificazione: ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la Società deve richiedere apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
- Relazione Tecnica: la Società, inoltre, è tenuta a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna infine a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e in relazione alla successiva trasposizione dei dati nelle relative dichiarazioni con riferimento, a titolo esemplificativo:

- al controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- alla verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

I predetti principi e protocolli sono integrati dalle procedure operative interne adottate dalla Società.

CAPITOLO 14

I REATI DI CONTRABBANDO

14.1 I REATI DI CONTRABBANDO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-*SEXIESDECIES* DEL D. LGS. N. 231/2001

Con il D. Lgs. n. 75 del 14/07/2020 è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano la direttiva UE 2017/1371 recante norme per "*la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", c.d. "Direttiva PIF". Tra le novità del citato Decreto, l'introduzione del nuovo art. 25-*sexiesdecies* rubricato "*contrabbando*", finalizzato a punire le violazioni doganali previste e disciplinate dal D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.).

Ai sensi dell'art. 25- *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

> *1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
>
> *2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
>
> *3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

A tale riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine", laddove, ai sensi dell'articolo 34 del T.U.L.D.:

"*Si considerano "**diritti doganali**" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.*

*Fra i diritti doganali costituiscono "**diritti di confine**": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato".*

In termini generali, dunque, il contrabbando è la tipica violazione commessa da chi, con dolo, sottrae o tenta di sottrarre, merci non comunitarie e, in pochi casi, anche merci comunitarie, al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei "diritti di confine" (*subspecie* dei "diritti doganali"), come definiti dall'art. 34 T.U.L.D..

Tuttavia, per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell'ente, questa può sussistere relativamente alle fattispecie di contrabbando sanzionate con la pena della reclusione, in quanto tali ipotesi delittuose risultano sempre penalmente rilevanti; mentre relativamente alle fattispecie di contrabbando sanzionate con la sola pena pecuniaria (della multa o dell'ammenda), è bene evidenziare che tali ipotesi delittuose costituiscono reato unicamente nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera la somma Euro 10.000,00 (art. 4 D. Lgs. n. 75/2020, che ha modificato le disposizioni in materia di depenalizzazione di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 8/2016[20]).

[20] Art. 1 D. Lgs. n. 8/2016:
"*1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.*

Diversamente, qualora sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e non sia raggiunta la soglia del penalmente rilevante, le fattispecie di contrabbando regolate nel T.U.L.D. non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Quanto alle singole fattispecie rilevanti, di seguito analizzate, queste sono quelle contenute all'interno del titolo VII del T.U.L.D. rubricato come "*violazioni doganali*", il quale si compone di due diversi capi.

Con specifico riferimento al Capo I, rubricato come "***contrabbando***", le ipotesi delittuose contenute all'interno dello stesso sono le seguenti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U.L.D.);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis T.U.L.D.);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter T.U.L.D.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U.L.D.);
- altri casi di contrabbando (art. 292 T.U.L.D.);

L'art. 25*sexiesdecies* suddivide il **trattamento sanzionatorio** in due "fasce" di gravità e prevede:

- una sanzione pecuniaria fino a 200 quote qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore a 100.000,00 euro;
- una sanzione pecuniaria fino a 400 quote qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore a 100.000,00 euro.

Inoltre, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine "evasi", è prevista l'applicazione delle **sanzioni interdittive** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Avendo riguardo ai reati sopra elencati è possibile individuare un **nucleo materiale comune**, consistente in

---

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000."

una condotta posta in essere in violazione di un'obbligazione doganale, definita dall'art. 5 CDUE come l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore.

Tradizionalmente, le condotte di contrabbando vengono suddivise in due tipologie che si distinguono a seconda della modalità di commissione: il **contrabbando extraispettivo**, che si verifica qualora si tenti di sottrarre la merce all'imposizione doganale mediante elusione "materiale" dei controlli dell'autorità doganale (occultamento della merce; passaggio della linea di confine in punti diversi da quelli prescritti); il **contrabbando intraispettivo**, che si verifica qualora la merce venga sottoposta alle procedure di controllo ma dichiarando dati falsi o errati relativi alla merce (ad esempio quantità, qualità, origine, destinazione, ecc.) al fine di non corrispondere o corrispondere in somma inferiore i dazi doganali.

Sotto il profilo dei **meccanismi estintivi della responsabilità**, si deve considerare che, nel caso in cui venga commesso un illecito, sebbene l'art. 334 del TULD preveda la possibilità - per i delitti di contrabbando puniti con la sola pena della multa - di estinguere il reato mediante il pagamento del tributo dovuto e di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, l'estinzione non opererebbe con riguardo alla responsabilità della persona giuridica in forza dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01, che dispone che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Infine, ai sensi dell'art. 293 T.U.L.D., per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

In relazione ai predetti reati e considerata l'attività svolta dalla Società, vengono analizzati soltanto i reati che si ritengono astrattamente applicabili alla sua stessa.

14.1.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 282 T.U.L.D.:

> *E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*
>
> *a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
>
> *b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
>
> *c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
>
> *d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
>
> *e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
>
> *f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

Il reato qui in esame è integrato da chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 T.U.L.D.

In sostanza, la fattispecie è integrata in tutti i casi in cui le merci:

- siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;
- nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 T.U.L.D. e pertanto in violazione dell'art. 101 comma 1 T.U.L.D.;
- vengano introdotte in orari notturni, allorché il direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
- vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell'ambito di aree portuali o aeroportuali, nonostante l'espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;

b) scarica o deposita merci estere dello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;

c) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale. Questa particolare fattispecie non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l'introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra) e, pertanto, l'imputazione potrà essere mossa anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale (ed al pagamento dei relativi diritti di confine).

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver corrisposto i diritti di confine dovuti o senza averne garantito il pagamento ((salvo il caso di cui all'art. 90 T.U.L.D., ora artt. 95 e 89 c. 4 e 5 del Regolamento UE n. 952/2013, di seguito semplicemente "C.D.U." – in cui la garanzia non viene richiesta).

   Il comportamento stigmatizzato differisce dal precedente per il seguente aspetto: le merci vengono correttamente dichiarate all'atto della loro introduzione nel territorio doganale, ma, prima del loro effettivo "sdoganamento", vengono sottratte al controllo delle competenti autorità (ed alla garanzia del credito) prima del pagamento dei diritti di confine dovuti.

   Affinché la fattispecie possa dirsi integrata è dunque necessario che le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma non siano state assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D..

   Pertanto, la fattispecie in esame può trovare applicazione solo nell'arco temporale compreso fra la presentazione della dichiarazione sommaria (da rendere entro 24 ore dall'arrivo delle merci, secondo quanto disposto dall'art. 94 c. 2 T.U.L.D.) – a seguito della quale le merci vengono immesse in temporanea custodia – e quello in cui le stesse vengono materialmente prelevate per essere portate al di fuori degli spazi doganali (ovvero introdotte in deposito).

   Nel periodo, invece, intercorrente fra il materiale arrivo delle merci presso lo spazio doganale e la presentazione della dichiarazione sommaria, l'eventuale azione fraudolenta posta in essere sulle stesse con la loro conseguente sottrazione al controllo doganale ed all'assolvimento dei diritti di confine rientra nel campo di applicazione del doloso occultamento di merci estere;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni di cui ai punti precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.

   La rilevanza penale di tale comportamento è ipotizzabile nei soli casi in cui la tariffa doganale preveda

l'applicazione di dazi o di prelievi agricoli all'esportazione, non potendosi altrimenti considerare integrato l'elemento oggettivo del crimine;

f) detiene merci estere nell'ambito della zona di vigilanza terrestre senza poterne dimostrare, ai sensi dell'art. 25 T.U.L.D., la legittima provenienza. Ai sensi del predetto art. 25, co. 3, infatti, il detentore delle merci "*deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile di contrabbando, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso*".

14.1.2 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 286 T.U.L.D.:

> *E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

La disposizione *de qua* prevede la pena della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine:

- non previamente autorizzati;
- ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo qui in esame, è utile sottolineare che nella definizione di "territori extra-doganali" rientrino *ex* art. 2 c. 5 T.U.L.D.:

- i depositi franchi di cui all'art. 164 T.U.L.D., istituibili con provvedimento amministrativo nelle città marine o nelle località interne che rivestono carattere di particolare importanza ai fini del commercio internazionale;
- i punti franchi di cui all'art. 166 T.U.L.D., istituibili con apposita legge nelle stesse località in cui possono essere istituiti di depositi franchi.

14.1.3 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 287 T.U.L.D.:

> *E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

L'art. 254 del Codice Doganale dell'UE[21] (C.D.U.) disciplina il c.d. "*regime di uso finale*" nell'ambito del quale le merci non unionali possono – previa specifica autorizzazione (cfr. art. 211, comma 1 lett. a C.D.U.) rilasciata dalla Dogana territorialmente competente – essere immesse in libera pratica in esenzione da dazi o a dazio ridotto a cagione del loro "uso particolare", solitamente connesso alla necessità di doverne fare utilizzo nell'ambito di specifici processi produttivi.

Nel caso in cui l'importatore non destini effettivamente le merci vincolate a "regime di uso finale" agli scopi indicati nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio doganale ovvero interrompa anzitempo tale destinazione omettendo di darne debita comunicazione, a suo carico risulta integrata la violazione in esame per la quale è applicabile la multa – o, in caso di ipotesi oggetto di intervenuta depenalizzazione, la sanzione pecuniaria

[21] Regolamento (Ue) N. 952/2013 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.

amministrativa – di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di 20 confine evasi.

La medesima violazione può essere contestata alla persona che ottiene, mediante mezzi fraudolenti quali la presentazione di documentazione falsa o l'omessa presentazione di documentazione rilevante, l'autorizzazione al "regime di uso finale" per una determinata partita di merce, e ciò indipendentemente dal fatto che – nello specifico – tale utilizzo sia stato poi effettivamente onorato.

La stessa disposizione trova applicazione nel caso di merci importate in esenzione da dazi di importazione in applicazione della "franchigia doganale" di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009.

14.1.4 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 290 T.U.L.D.:

> *Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

Per sua caratteristica intrinseca, il contrabbando è, ad oggi, ipotizzabile nei soli casi di importazione, temporanea o definitiva di merci non unionali, o nell'ambito di quei "regimi speciali" in cui l'obbligazione resta sospesa in attesa dell'accertamento del regime stesso.

Viceversa, non essendo (di norma) le merci unionali soggette a dazio o I.V.A. al momento della loro esportazione, nei loro confronti non è allo stato configurabile la violazione *de qua*.

Questa conclusione, se corretta in linea di principio, soffre un'eccezione in tutti i casi in cui le merci:

- siano (contrariamente a quanto accade normalmente) soggette a dazi o I.V.A. all'atto della loro esportazione, nel qual caso trova applicazione quanto disposto dall'art. 282 c. 1 lett. e) T.U.L.D.;
- fruiscano di restituzioni all'esportazione, secondo le disposizioni nazionali italiane (come nel caso delle restituzioni per l'esportazione di prodotti siderurgici) o comunitarie (come nel caso della P.A.C.).

A differenza dell'ipotesi precedente, affinché la violazione qui risulti perfezionata non è sufficiente la semplice uscita (totale o parziale) delle merci dal territorio doganale in assenza di dichiarazione di esportazione, essendo invece necessario un *quid pluris*, ossia che la formalità di esportazione sia stata regolarmente presentata e che, in tale sede, la parte abbia richiesto il pagamento della restituzione.

Ma ciò non è sufficiente, essendo infatti richiesto un ulteriore elemento costituito:

- all'utilizzo di mezzi fraudolenti, presupposto di facile verificazione in quanto deve ritenersi integrato anche dalla semplice presentazione di una dichiarazione mendace.

  E' opportuno sottolineare che i mezzi in parola non necessariamente sono costituiti da documentazione ideologicamente falsa (anche se, chiaramente, si tratta dell'ipotesi statisticamente di più comune verificazione) e ciò in quanto il legislatore richiede solo la presenza di "mezzi fraudolenti" non provvedendo ad alcuna elencazione né esaustiva né esemplificativa di questi. Nondimeno, qualora i mezzi in questione consistano in documenti ideologicamente falsi (dalla bolletta doganale stessa ai documenti in essa richiamati o allegati) risulterà comunque integrato anche il reato di cui all'art. 48 e 479 c.p. (dolosa induzione in errore del pubblico ufficiale in sede di redazione di un atto pubblico) con la conseguenza che la violazione del contrabbando qui in esame non potrà mai ritenersi depenalizzata avendo la stessa tale rilievo ai sensi dell'art. 295 c. 2 lett. c) T.U.L.D..

- specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime

impiegate nella fabbricazione delle merci esportate.

E' quindi richiesto, per l'integrazione della violazione de qua, il dolo specifico. Non è invece necessaria l'effettiva avvenuta erogazione delle restituzioni, essendo sufficiente il solo tentativo di ottenerle mediante il comportamento sopra indicato.

In ogni caso, il comportamento è punito con l'irrogazione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti indebitamente riscossi o di cui si è tentata la riscossione.

14.1.5 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 291 T.U.L.D.:

> *Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

La multa, o la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti è prevista anche a carico di chi, nell'ambito dei regimi di:

- perfezionamento attivo (T.P.A.);
- perfezionamento passivo (T.P.P.);
- ammissione temporanea (AM.T.);
- nell'ambito di un'operazione di temporanea esportazione;

assoggetta le merci a trattamenti o manipolazioni artificiose o usa altri mezzi fraudolenti al fine di sottrarle al loro pagamento.

Gli elementi costitutivi del reato sono tre:

- anzitutto, il trattamento o la manipolazione devono essere posti in essere nell'ambito di uno dei tre "regimi speciali" sopra indicati (tutti comportanti la temporanea importazione o esportazione) o nell'ambito della temporanea esportazione come disciplinata dal T.U.L.D.;
- in secondo luogo, le merci devono essere sottoposte trattamenti o manipolazioni artificiose o devono essere impiegati altri mezzi fraudolenti (non meglio nominati e, pertanto, da individuare caso per caso).

L'"*artificiosità*" e la "*fraudolenza*" possono essere considerate sussistenti allorché il trattamento o la manipolazione o il comportamento tenuto dall'autore della violazione non siano economicamente o giuridicamente giustificabili e si dimostrino, all'opposto, come finalizzati all'evasione dei diritti di confine.

In caso di perfezionamento attivo, in particolare, tale aspetto può essere ravvisato nell'effettuazione di trattamenti diversi rispetto a quelli autorizzati o, in caso di "richiesta implicita", indicati nella dichiarazione di vincolo a regime.

In caso di ammissione temporanea, la fattispecie è integrata, ad esempio, allorché, per necessità fieristiche, vengano temporaneamente importati beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportati beni differenti per qualità o per valore commerciale: è chiaro che, in tale ipotesi, non è ravvisabile alcun trattamento o manipolazione, ma il comportamento tenuto dal soggetto è comunque fraudolento.

- in terzo luogo il dolo di evasione dei diritti di confine. Infatti, il semplice fatto che siano posti in essere trattamenti o manipolazioni differenti rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione non è di per sé

sufficiente all'integrazione della violazione, essendo richiesta la presenza di un terzo elemento, ossia l'espressa finalizzazione all'evasione dei diritti di confine e, pertanto, la dimostrazione del dolo.

14.1.6 Altri casi di contrabbando (art. 292 T.U.L.D.)

Ai sensi dell'art. 292 T.U.L.D.:

> *Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

Con disposizione di chiusura, l'art. 292 T.U.L.D. prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti nei confronti di chiunque – mediante comportamenti non riconducibili alle fattispecie sopra puntualmente descritte – sottrae merci non unionali al controllo doganale ed al pagamento dei diritti di confine.

Il contrabbando, infatti, è una violazione "a forma libera", ossia suscettibile di essere posta in essere mediante qualsiasi tipologia di comportamento purché caratterizzato dall'elemento psicologico del "dolo" e dall'elemento oggettivo della sottrazione di un determinato bene al pagamento dei diritti di confine.

Un'ipotesi particolare si ha, ad esempio, in caso di beni assoggettati a regime di ammissione temporanea e non riesportati entro il termine di scadenza previsto per il regime stesso: in questo caso il comportamento punito differisce rispetto a quello descritto nel punto precedente essendo caratterizzato dal solo trascorrere naturale del tempo senza richiedere alcun "trattamento o manipolazione artificiosa" o gli "altri mezzi artificiosi" previsti dall'art. 291 T.U.L.D..

Secondo la giurisprudenza inoltre, integra il reato *de quo* anche la presentazione in dogana di fatture indicanti valori delle merci importate diversi da quelli accertati dall'autorità doganale e relativi alle merci rinvenute presso l'indagato.

14.2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

Le aree a rischio "diretto" potrebbero essere considerate quelle amministrativo-contabile nel caso in cui, con attività di natura industriale, si riferiscano a Società con importazioni frequenti e con scambi commerciali con l'estero, in particolare con Paesi extra UE.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies, è necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo **spedizioniere** doganale e la Società.

Lo spedizioniere è, infatti, il soggetto che – munito di apposita "patente", abilitato al compimento di operazioni doganali sull'intero territorio nazionale ed è iscritto presso l'albo professionale – nella maggioranza dei casi, compie materialmente le operazioni doganali connesse all'importazione ed all'esportazione della merce per conto della Società.

Egli, quindi, attende a tutte le formalità doganali nel commercio internazionale ed il suo compito principale è rappresentato dalla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni per il transito delle merci presso la dogana.

Pertanto, nel contesto di adozione dei presidi atti ad evitare la commissione dei reati di contrabbando, il rapporto con lo spedizioniere doganale dev'essere attentamente monitorato; ciò con particolare riguardo – tra le altre cose:

- alla fase di selezione dello spedizioniere a cui affidarsi, compiendo adeguate verifiche sulla onorabilità commerciale e professionale dello spedizioniere e sul possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

- nonché alla successiva fase di esecuzione del rapporto, effettuando controlli sulla correttezza dei dati da inserire nelle dichiarazioni comunicate allo spedizioniere, sulla corretta compilazione da parte dello spedizioniere della pre-bolla trasmessa alla Società (nella quale lo stesso anticipa i dati che verranno inseriti nella dichiarazione doganale) nonché sulla bolletta doganale successivamente rilasciata dall'autorità.

Ciò premesso, qui di seguito sono elencate le cosiddette **attività sensibili o a rischio** identificate con riferimento ai delitti di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:

- Acquisto, vendita, commercializzazione e scambio di beni soggetti a diritti doganali o di confine;
- Scarico e deposito delle merci;
- Predisposizione della documentazione e delle dichiarazioni da presentare all'Ufficio Doganale (in particolare la cd. "dichiarazione doganale");
- Riesportazione e reimportazione della merce;
- Selezione e gestione dei rapporti con imprese di trasporto e spedizionieri;
- Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es.: spedizionieri, ecc.).

14.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Quanto al sistema dei controlli posti in essere dalla società, oltre alle procedure interne, preme evidenziare che Lamitex S.p.A., a norma dell'articolo 38 del Codice Doganale dell'Unione, ha ottenuto, congiuntamente, entrambe le autorizzazioni "AEO" previste dalla normativa comunitaria – tanto di quella nel settore della semplificazione doganale (AEOC) quanto di quella nel settore della sicurezza (AEOS) – ed è, pertanto, titolare dello status di operatore economico autorizzato, con n. di autorizzazione IT AEOF 21 1784.

La Società è, quindi, riconosciuta sia dalle autorità pubbliche competenti sia dai propri partner commerciali come un operatore economico che ha adottato misure appropriate per rendere sicure le proprie attività ed è, pertanto, un attore affidabile nella catena di approvvigionamento internazionale.

La Società, inoltre, invia con cadenza annuale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un documento di c.d. automonitoraggio, nell'ambito del quale la stessa da atto della sussistenza di qualsiasi cambiamento e/o altra informazione rilevante ai fini della suddetta autorizzazione AEO.

14.3.1 Principi generali di comportamento e protocolli specifici relativi alle attività sensibili

Relativamente alle attività sensibili identificate con riferimento ai reati di contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies sono individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del modello **è vietato**:

- introdurre trasportare, detenere o scambiare merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni previste nel T.U.L.D.;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- movimentare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- rilasciare dichiarazioni false all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della merce importata;

- detenere merci estere nell'ambito della zona di vigilanza terrestre senza poterne dimostrare la legittima provenienza;
- costituire depositi non autorizzati di merci estere soggette a diritti di confine;
- costituire depositi di merci estere soggette a diritti di confine in misura superiore a quella autorizzata;
- presentare documentazione falsa od omettere documentazione rilevante al fine di ottenere l'autorizzazione al "*regime di uso finale*" per la merce importata;
- destinare le merci vincolate a "*regime di uso finale*" a scopi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio doganale o interrompere tale destinazione senza darne tempestiva comunicazione all'Ufficio doganale;
- effettuare sulle merci temporaneamente importate od esportate trattamenti o manipolazioni differenti rispetto a quelli autorizzati;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria.

Oltre ai suddetti divieti, sono individuati i seguenti **protocolli specifici** in relazione alle attività sensibili sopra elencate:

- nella fase di selezione dello spedizioniere a cui affidarsi, il compimento di adeguate verifiche sulla onorabilità commerciale e professionale e sul possesso dei requisiti necessari (iscrizione all'apposito albo; possesso dei documenti abilitativi, ecc.);
- prevedere l'inserimento nel contratto/convenzione con trasportatori/spedizionieri della clausola relativa all'impegno della controparte a non assumere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello di gestione e controllo adottati dalla Società, nonché, più in generale, a non assumere comportamenti che possano integrare i reati indicati nel D. Lgs. 231/2001;
- controllo sulla correttezza e completezza dei dati da inserire nella dichiarazione comunicati allo spedizioniere e/o correttezza e completezza della documentazione da inviare allo stesso (e l'adeguata formazione del personale all'uopo incaricato);
- il controllo sulla corretta compilazione da parte dello spedizioniere preventiva alla trasmissione della dichiarazione doganale;
- definizione delle procedure di verifica delle dichiarazioni doganali e, in genere, di tutta la documentazione doganale – avente ad oggetto la correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno della stessa – anche in fase successiva all'emissione della bolletta doganale;
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine;
- definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali outsourcer (es. spedizionieri);
- definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse;
- definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali;
- prevedere un controllo da parte di almeno due soggetti sulla completezza e correttezza della documentazione doganale;
- prevedere una procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie prescritte dalla normativa doganale nazionale e comunitaria;

- prevedere controlli sulle merci temporaneamente importate od esportate al fine di garantire la conformità dei trattamenti operati su detta merce rispetto a quelli autorizzati;
- definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata;
- definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretto espletamento della dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito;
- definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie;
- definizione di criteri per la gestione di eventuali magazzini separati;
- definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano;
- nel caso di magazzino doganale presso un terzo, previsione di meccanismi di attestazione/verifica dei requisiti;
- definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
- definizione di presidi di sicurezza idonei a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito;
- prevedere adeguati sistemi di conservazione ed archiviazione della documentazione rilevante ai fini doganali.

ALLEGATO A

Dichiarazione candidato

1) In ottemperanza alla normativa 231/2001 e successive modificazioni ed al modello 231 introdotto dalla Società, il Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ (il "Candidato/a") dichiara che, fatti salvi gli eventuali soggetti specificamente indicati nell'elenco di cui al successivo paragrafo 3, né il Candidato/a né alcun parente stretto dello stesso (con ciò intendendosi il coniuge, i genitori, i figli a carico nonché qualsiasi altra persona che viva nella sua medesima abitazione):
   a) è un Funzionario Governativo;
   b) ha un collegamento o un rapporto personale o professionale con un Funzionario Governativo che sia o che sarà nella posizione di poter incidere, condizionare o influenzare l'adozione di atti o provvedimenti e/o la conclusione di contratti e/o la concessione di qualsivoglia vantaggio, anche non patrimoniale, alla Società.
2) Fermo quanto precede, qualora, nel corso del rapporto di lavoro dovesse emergere qualsivoglia circostanza che possa incidere sulla veridicità e/o sulla correttezza della presente dichiarazione, il Candidato/a si impegna a darne comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della suddetta circostanza.
3) I Funzionari Governativi di cui al precedente paragrafo 1 sono i seguenti[22]:

_____
_____
_____
_____
_____

Ai fini della presente dichiarazione, il termine "Funzionario Governativo" comprende qualsiasi funzionario, amministratore o dipendente di un ente pubblico o di un ente soggetto a controllo pubblico o di un'organizzazione internazionale pubblica, o di un'istituzione non governativa o di un organismo di diritto pubblico o di un'impresa pubblica i cui dipendenti, a causa di tale status o per altri motivi, sono trattati alla stregua di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio o di funzionari pubblici ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, e chiunque agisca in veste ufficiale per o in nome o per conto dei predetti enti, o sia esponente o funzionario di qualsivoglia partito politico o candidato ad una carica pubblica. Il termine "ente a controllo pubblico" comprende in via esemplificativa e non limitativa qualsiasi ente, di diritto pubblico o privato, nel quale uno o più enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico siano titolari di partecipazioni e/o poteri e/o interessi sufficienti a conferire loro il controllo. La predetta definizione comprende altresì un ente detenuto almeno per il 50%, o controllato di fatto da qualsivoglia ente pubblico e/o organismo di diritto pubblico.

In fede.

Data _____ Firma _____

[22] Specificare i dati anagrafici, l'ente di appartenenza, la funzione e la natura del legame esistente in base al paragrafo 1.